

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni," è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. (26G00141) . . . . . Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 3 giugno 2026.

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. (26A03404). . . . . Pag. 4

DECRETO 30 giugno 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana». (26A03368) . . . . . Pag. 17

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 2 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edificatrice Frazzi - Società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (26A03365). . . . . Pag. 25

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Intemelia Bat cooperativa sociale in liquidazione», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore. (26A03314). . . . . Pag. 26



DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cavarzano società cooperativa in liquidazione», in Vernio e nomina del commissario liquidatore.** (26A03360)..... Pag. 27

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa del Principato», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.** (26A03361)..... Pag. 28

DECRETO 22 giugno 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «3DR - Società cooperativa in liquidazione», in Pimonte.** (26A03362)..... Pag. 29

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooper Fly Service società cooperativa sociale», in San Gregorio d'Ippona e nomina del commissario liquidatore.** (26A03363)..... Pag. 29

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eco Logica società cooperativa sociale», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.** (26A03364)..... Pag. 30

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Helios società cooperativa in liquidazione», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.** (26A03366)..... Pag. 31

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Abies Alba società cooperativa in liquidazione», in Piancastagnaio e nomina del commissario liquidatore.** (26A03367)..... Pag. 32

DECRETO 24 giugno 2026.

**Nomina dei commissari straordinari della Pegaso Security S.p.a., in amministrazione straordinaria.** (26A03403)..... Pag. 33

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 luglio 2026.

**Disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività a valere sul «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e sul «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», approvati con delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 e approvati con i rispettivi decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 maggio 2026.** (Ordinanza n. 1197). (26A03459) Pag. 34

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 11 giugno 2026.

**Modifiche al decreto 5 aprile 2022 recante «Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese».** (26A03400)..... Pag. 36

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 6 luglio 2026.

**Sostituzione dell'allegato della determina n. 819/2026 del 17 luglio 2026, concernente: «Aggiornamento Nota AIFA 39».** (Determina n. 914/2026). (26A03467)..... Pag. 37


**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Oftaquix»** (26A03275)..... Pag. 41

**Comitato agevolazioni per l'amministrazione  
del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81**

**Fondo 394/81 - Sezione Crescita. Manifestazione di interesse rivolta a operatori privati per il co-investimento nell'ambito degli interventi della Sezione Crescita del Fondo 394/81.** (26A03370)..... Pag. 42




**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto 10 giugno 2026  
- Cofinanziamento delle iniziative selezionate  
dall'impresa comune «Chip» per la realizzazione  
di linee pilota innovative nell'ecosistema dei semi-  
conduttori. Modalità e termini per la presentazione  
delle domande di agevolazione. (26A03415) . . . . . *Pag.* 42

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E BUCCHIANICO

Ordinanza n. 2 del 17 giugno 2026, concernente  
il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla  
ricostruzione (26A03369) . . . . . *Pag.* 42





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2026, n. 123.

**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti, possano essere adottati i decreti recanti disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, concernente «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 13 aprile 2026;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Sulla proposta del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità*

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio della sua applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per il monitoraggio della sua applicazione» e dopo le parole: «della medesima Convenzione,» sono inserite le seguenti: «nonché per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilità.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unità di personale non dirigenziale di cui 12 unità di categoria A e 7 unità di categoria B»;

2) al comma 5, le parole: «fino a un massimo di otto» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»;

c) all'articolo 4, al comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non vincolanti con riferimento ai re-



golamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta;»;

2) alla lettera *r*), dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e internazionali»;

*d*) all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante può agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.»;

*e*) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Azione processuale del Garante*). — 1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio:

*a*) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

*b*) contro l'inertza serbata sulle indicazioni cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;

*c*) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

*d*) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura generale adottati in difformità al parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*);

*e*) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

2. Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Garante può intervenire nel relativo giudizio.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), e *d*), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

## Art. 2.

### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ROCCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*


— Si riporta l'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2009, n. 61.

— La legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti



fatto a New York il 18 dicembre 2002», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2012 n. 270.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta l'articolo 1, comma 4, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2021, n. 309:

«Art 1 (*Oggetto e finalità della delega*). — *Omissis*.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

*Omissis*».

— Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante «Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2024, n. 54.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2010, n. 156.

— Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300.

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1997 n. 202:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

*Note all'art. 1:*

— Si riporta l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (*Istituzione dell'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità"*). — *Omissis*

2. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, nonché per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Garante, con riguardo alle persone con disabilità che sono private della libertà personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilità.

*Omissis*».

— Si riporta l'articolo 3, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Ufficio del Garante*). — *Omissis*.

3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale di cui 12 unità di categoria A e 7 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

*Omissis*.

5. L'Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di quindici, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

*Omissis*».



— Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Funzioni e prerogative del Garante*). — 1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;

b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;

b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta;

*Omissis.*

r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali e internazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

*Omissis.*»

— Si riporta l'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Pareri del Garante*). — *Omissis.*

3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonché l'eliminazione delle barriere sensoriali e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potersi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limita la loro fruizione in modo significativo, il Garante può proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento. *Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante può agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.*

*Omissis.*»

26G00141

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 giugno 2026.

**Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti gli articoli 32 e 33 del citato regolamento che disciplinano rispettivamente i gruppi di produttori ed i gruppi di produttori riconosciuti dai singoli Stati membri;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali

garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;


Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» - legge comunitaria 1999 e, in particolare, l'art. 53, comma 15, che prevede la costituzione di consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP e le funzioni loro affidate;

Visto inoltre l'art. 53, comma 17, della citata legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale con decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono emanate disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi di tutela stessi;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2010, n. 410, recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante le disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del re-



golamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 2026, n. 223656, con il quale il termine previsto dall'art. 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143 per l'adeguamento alle norme di cui all'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 dei consorzi di tutela riconosciuti per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini e dei prodotti agricoli è prorogato fino al 14 maggio 2027;

Considerato che i prodotti registrati come STG possono essere ottenuti su tutto il territorio comunitario e che, pertanto, le modalità di costituzione, riconoscimento e conferimento dell'incarico dei corrispondenti consorzi di tutela non possono essere determinate con le medesime modalità dei consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP;

Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalità di costituzione, riconoscimento e conferimento dell'incarico di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modifiche e integrazioni ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari, alla luce delle recenti disposizioni introdotte dalla normativa unionale;

Ritenuto altresì opportuno favorire ed incentivare l'aggregazione dei produttori sotto forma di consorzio di tutela prevedendo la costituzione di consorzi di tutela per più DOP e IGP dei prodotti agricoli che appartengono a filiere produttive diverse;

Ritenuto utile prevedere i criteri e le modalità con le quali il consorzio di tutela possa richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione tutelata il contributo di avviamento di cui all'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Ritenuto inoltre necessario individuare le cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresì le cause di incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela;

Ritenuto altresì opportuno disciplinare le modalità per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, secondo criteri di trasparenza e chiarezza;

Ritenuto necessario introdurre norme per la gestione della DOP o IGP da parte del consorzio di tutela, in particolare relative alle modalità di predisposizione delle misure di regolazione dell'offerta, delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica connesse alla produzione della DOP o IGP nonché la procedura per attivare la promozione del turismo collegato alla DOP o IGP;

Decreta:

## TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

#### *Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto ha ad oggetto le modalità attuative degli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Il presente decreto, in particolare, reca le norme nazionali:

a) per il riconoscimento dei gruppi di produttori di cui all'art. 33, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli;

b) per l'organizzazione, lo statuto e per il funzionamento dei gruppi di produttori di cui alla lettera a);

c) per la rappresentanza all'interno degli organi sociali, i compiti e le azioni svolti dai gruppi di produttori di cui alla lettera a) con particolare riferimento alla valorizzazione, promozione, informazione del consumatore, tutela, vigilanza della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta;

d) per la modalità di gestione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta da parte dei gruppi di produttori di cui alla lettera a);

e) per gli obblighi dei gruppi di produttori e per la verifica del Ministero sulle attività svolte dai gruppi di produttori di cui alla lettera a);

f) per l'obbligo di informazione a carico dei gruppi di produttori di cui alla lettera a);


g) per le cause di incompatibilità, di sospensione e revoca del riconoscimento e dell'incarico ai gruppi di produttori di cui alla lettera a).

Art. 2.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) *Regolamento*: il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamen-



ti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

b) Regolamento n. 1308/2013: il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come da ultimo modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

c) Legge: legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999»;

d) Decreto legislativo: il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

e) Decreto ministeriale: decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410, recante «Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali»;

f) Decreto dipartimentale: il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante le «Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela»;

g) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

h) PQA: la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA I;

i) PIUE: la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;

j) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

k) TERR: la Direzione generale degli uffici territoriali e laboratori dell'ICQRF;

l) IG: denominazione/i di origine protetta o indicazione/i geografica protetta dei prodotti agricoli e alimentari registrata ai sensi dell'art. 22 del regolamento;

m) Consorzio di tutela: il gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 33 del regolamento e per effetto del presente decreto;

n) Disciplinare: il documento di cui all'art. 49 del regolamento;

o) Fase di produzione: qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;

p) Produttore: persona fisica o giuridica iscritta al sistema di controllo della pertinente IG che assume un ruolo insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari della IG;

q) Operatore: persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare;

r) Sistema di controllo: le attività di verifica del rispetto del disciplinare previste dall'art. 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143, per le IG dei prodotti agricoli;

s) Organismo delegato: organismo delegato, come definito all'art. 3, punto 5) del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;

t) Smarchiatura o declassamento: procedimento di rimozione degli elementi che distinguono e identificano i prodotti IG che hanno terminato l'iter certificativo previsto dal relativo disciplinare di produzione pronti per la commercializzazione o per l'immissione al consumo come IG.

u) Piano: provvedimento recante le norme vincolanti per la regolazione dell'offerta dei prodotti agricoli IG, adottato ai sensi dell'art. 166-bis del regolamento n. 1308/2013;

v) Turismo della IG: turismo volto a promuovere la conoscenza della IG, del suo legame con il territorio, della sua storia.

## Art. 3.

### Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione indicati all'art. 1 del presente decreto.

## Capo II

### PRODOTTI AGRICOLI, FILIERE PRODUTTIVE E PRODUTTORI

## Art. 4.

### Elenco dei prodotti agricoli e filiere produttive

1. Può essere riconosciuto dal Ministero il consorzio di tutela della IG dei prodotti agricoli appartenenti alle seguenti filiere:

- a) formaggi;
- b) ortofrutticoli e cereali freschi;
- c) ortofrutticoli e cereali trasformati;
- d) olii e grassi;
- e) carni fresche;
- f) prodotti a base di carne;
- g) prodotti di panetteria;
- h) aceti diversi dagli aceti di vino;
- i) prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria;
- j) olii essenziali;



*k)* altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):

*l)* altri prodotti dell'allegato I del Trattato (caffè, tè e spezie, escluso il matè);

*m)* pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati;

*n)* pasta alimentare;

*o)* cioccolato e prodotti derivati;

*p)* vini aromatizzati;

*q)* sale.

2. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva di cui al precedente comma 1 sono individuate di seguito le uniche categorie di soggetti (produttori ed operatori) che possono aderire ad un consorzio di tutela:

*a)* filiera formaggi:

a1 – allevatori produttori di latte;

a2 – caseifici;

a3 – stagionatori, se presenti nel disciplinare;

a4 – grattugiatori e/o porzionatori, se presenti nel disciplinare;

a5 – confezionatori, se presenti nel disciplinare.

*b)* filiera ortofruttilicoli e cereali freschi:

b1 – agricoltori;

b2 – imprese di lavorazione, se presenti nel disciplinare;

b3 – confezionatori.

*c)* filiera ortofruttilicoli e cereali trasformati:

c1 – agricoltori;

c2 – imprese di lavorazione;

c3 – confezionatori;

c4 – allevatori, se presenti nel disciplinare.

*d)* filiera olii e grassi:

d1 – olivicoltori;

d2 – molitori;

d3 – imbottigliatori.

*e)* filiera carni fresche:

e1 – allevatori;

e2 – macellatori;

e3 – porzionatori o laboratori di sezionamento;

e4 – confezionatori, se presenti nel disciplinare.

*f)* filiera prodotti a base di carni:

f1 – allevatori;

f2 – macellatori;

f3 – imprese di lavorazione;

f4 – porzionatori e confezionatori.

*g)* filiera prodotti panetteria:

g1 – agricoltori, se previsti nel disciplinare;

g2 – molitori;

g3 – panificatori.

*h)* filiera aceti diversi dagli aceti di vino:

h1 – produttori della materia prima;

h2 – elaboratori;

h3 – imbottigliatori.

*i)* filiera prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria:

i1 – produttori della materia prima, se presenti nel disciplinare;

i2 – imprese di lavorazione;

i3 – confezionatori.

*j)* filiera olii essenziali:

j1 – agricoltori;

j2 – imprese di lavorazione;

j3 – confezionatori.

*k)* filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.):

per le uova:

k1 – allevatori;

k2 – confezionatori.

per il miele:

k1 – apicoltori;

k2 – imprese di lavorazione;

k3 – confezionatori.

per i prodotti lattiero-caseari di vario tipo:

k1 – allevatori produttori di latte;

k2 – caseifici.

k3 – stagionatori e/o porzionatori, se presenti nel disciplinare;

k4 – confezionatori, se presenti nel disciplinare.

*l)* altri prodotti dell'allegato I del Trattato (caffè, tè e spezie, escluso il matè):

l1 – agricoltori;

l2 – elaboratori;

l3 – confezionatori.

*m)* pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati:

m1 – pescatori e/o allevatori;

m2 – imprese di lavorazione;

m3 – confezionatori.

*n)* filiera pasta alimentare:

n1 – produttori della materia prima, se presenti nel disciplinare;

n2 – pastifici;

n3 – confezionatori.

*o)* filiera cioccolato e prodotti derivati:

o1 – cioccolatieri;

o2 – confezionatori.

*p)* filiera vini aromatizzati:

p1 – coltivatori e/o raccoglitori;

p2 – elaboratori;

p3 – imbottigliatori;

p4 – titolari della ricetta.

*r)* filiera sale marino.

q1 – salinai;

q2 – centri di lavorazione;

q3 – confezionatori.



## Art. 5.

*Produttori*

1. Per ogni filiera produttiva di cui all'art. 4 è individuata la seguente categoria di produttori:

- a) filiera formaggi: caseifici;
- b) filiera ortofrutticoli e cereali freschi: produttori agricoli;
- c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati: imprese di lavorazione;
- d) filiera olii e grassi: olivicoltori;
- e) filiera carni fresche: allevatori (allevatori e macellatori per la filiera suinicola);
- f) filiera prodotti a base di carne: imprese di lavorazione;
- g) filiera prodotti di panetteria: panificatori;
- h) filiera aceti diversi dagli aceti di vino: elaboratori;
- i) filiera di pasticceria, confetteria, biscotteria: imprese di lavorazione;
- j) filiera olii essenziali: imprese di lavorazione;
- k) filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.): allevatori (per le uova) o apicoltori (per il miele) o caseifici (per i prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro);
- l) filiera altri prodotti dell'allegato I del Trattato (caffè, tè e spezie, escluso il matè): agricoltori;
- m) filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati: pescatori e/o allevatori;
- n) filiera pasta alimentare: pastifici;
- o) filiera cioccolato: cioccolatieri;
- p) filiera vini aromatizzati: elaboratori;
- q) filiera sale: salinai.

## TITOLO II

## NORME RELATIVE AL RICONOSCIMENTO, ALLA RAPPRESENTANZA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI TUTELA

*Capo I*

## NORME RELATIVE AL RICONOSCIMENTO

## Art. 6.

*Consorzio di tutela*

1. Per ciascuna IG può essere costituito un consorzio di tutela con attività esterna, ai sensi del libro V, titolo X, capo II, del codice civile. Il consorzio di tutela è riconosciuto con decreto della PQA e svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore, cura generale, vigilanza e gestione della relativa IG contribuendo, anche in raccordo con gli altri attori del territorio, alla definizione e all'attuazione di iniziative di valorizzazione territoriale, sostenibilità e sviluppo turistico coerenti con la IG.

2. Possono aderire al consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale solo i soggetti delle filiere indicate al precedente art. 4, comma 2, inseriti nel sistema di controllo della IG.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33 del regolamento, il consorzio riconosciuto è l'unico soggetto incaricato allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 17 del presente decreto, fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi.

## Art. 7.

*Criteri per il riconoscimento ministeriale*

1. Il consorzio di tutela di una IG che intende ottenere da parte del Ministero il riconoscimento di cui al precedente art. 6 trasmette alla PQA una richiesta scritta secondo le modalità indicate dal Ministero.

2. Per il primo riconoscimento il consorzio di tutela deve dimostrare:

a) di essere rappresentativo di almeno il cinquanta per cento della produzione controllata e/o certificata dall'organismo di controllo della categoria individuata all'art. 5 per ciascuna filiera produttiva;

b) di essere rappresentativo di almeno il trentacinque per cento dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5 per ciascuna filiera produttiva.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, il consorzio di tutela di un prodotto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e f), che intende ottenere il primo riconoscimento deve dimostrare:

a) di essere rappresentativo di almeno il 66 per cento della produzione controllata e/o certificata dall'organismo di controllo della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettere a) o f);


b) di essere rappresentativo di almeno il cinquantuno per cento dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5, comma 1, lettere a) o f).

4. I dati di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono fare riferimento all'ultimo anno, inteso come anno solare o annata produttiva, precedente la richiesta del consorzio di tutela alla PQA.

5. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegato lo statuto nelle forme previste al successivo art. 11.

6. La PQA, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, adotta il decreto di riconoscimento del consorzio di tutela, che sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Le percentuali per il riconoscimento di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenute dal consorzio di tutela per la durata triennale dell'incarico ministeriale; laddove tale requisito venisse a mancare, il riconoscimento ministeriale è revocato in qualsiasi momento con decreto ministeriale comunicato al consorzio di tutela interessato e contestualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



8. Al fine di assicurare la migliore rispondenza della norma alle esigenze specifiche dei singoli prodotti e settori, nell'ambito di singole filiere di cui all'art. 4 comma 1, il Masaf può stabilire con proprio decreto, sentiti i consorzi di tutela riconosciuti ed afferenti a quella filiera, dei requisiti minimi superiori a quelli stabiliti al presente art. 7, comma 2, lettere a) e b).

#### Art. 8.

##### *Criteria per la conferma ministeriale*

1. Per la conferma triennale dell'incarico, il consorzio di tutela deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto. Qualora il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) non sia soddisfatto, il consorzio dovrà dimostrare di essere rappresentativo di oltre il cinquanta per cento dei soggetti, inseriti nel sistema di controllo, della categoria individuata all'art. 5 per ciascuna filiera produttiva. In ogni caso, dovrà disporre di strutture e risorse adeguate ai compiti.

2. Per la conferma triennale dell'incarico, il consorzio di tutela di un prodotto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) o f) deve soddisfare i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

#### Art. 9.

##### *Consorzio di tutela riconosciuto per più indicazioni geografiche*

1. Al fine favorire ed incentivare l'aggregazione dei produttori e degli operatori sotto forma di consorzio di tutela delle IG e consentire ai produttori di strutturarsi ed avviare le attività di cui al Titolo III del presente decreto, il Ministero consente la costituzione di un consorzio di tutela per più IG.

2. La costituzione di un consorzio di tutela per più IG è consentita purché, per ciascuna IG, sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili e quando, le zone di produzione delle IG interessate come individuate dal disciplinare ricadano, anche solo parzialmente, nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale.

3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un consorzio di tutela per più IG, le percentuali per il riconoscimento, così come individuate al precedente art. 7, comma 2 o 3, devono sussistere per ciascuna IG per la quale il consorzio di tutela chiede l'incarico.

4. Le percentuali per il riconoscimento di cui al precedente comma devono essere mantenute dal consorzio di tutela per la durata triennale dell'incarico ministeriale; laddove tale requisito venisse a mancare per una o più IG rappresentate dal consorzio di tutela, il riconoscimento ministeriale è revocato per la relativa IG con decreto ministeriale comunicato al consorzio di tutela interessato e contestualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 10.

##### *Pluralità di istanze per la medesima IG*

1. Nel caso in cui, in assenza di un consorzio di tutela già riconosciuto per una determinata IG, pervengano al Ministero più istanze di riconoscimento, quest'ultimo favorisce, ove possibile, l'aggregazione dei soggetti richiedenti. Qualora tale aggregazione non sia possibile, il Ministero individua il soggetto legittimato a portare avanti l'istanza del soggetto che dimostra il possesso dei criteri di rappresentatività previsti dall'art. 7, comma 2 o 3.

2. In esito alla valutazione di cui al comma 1, il Ministero provvede all'archiviazione delle domande presentate dai soggetti che non risultano in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti ai fini del riconoscimento.

3. Nel caso in cui, per la medesima IG, sia già riconosciuto un consorzio di tutela ai sensi dell'art. 6, non sono ammesse nuove istanze di riconoscimento e il Ministero provvede all'archiviazione delle relative domande.

#### Art. 11.

##### *Statuto*

1. Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette alla PQA il proprio statuto che deve contenere, ai fini dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile, le seguenti disposizioni:

a) il nome della/e IG per la/e quale/i il consorzio di tutela opera;

b) i compiti e le attività che il consorzio di tutela svolge;

c) le modalità per l'ammissione al consorzio di tutela, garantendo espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai soggetti inseriti nel sistema di controllo relativi alla/e filiera/e della/e IG tutelata/e, come individuati al precedente art. 4, comma 2;

d) i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sanzionatorie per la violazione di detti obblighi, le modalità per l'esclusione degli associati e l'esercizio in qualsiasi momento della facoltà di recesso;

e) l'individuazione, le modalità di nomina e di funzionamento degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, Presidente ed eventuali altri organi previsti dallo statuto);

f) le norme che garantiscano una equilibrata rappresentanza delle diverse categorie della filiera e delle diverse IG tutelate all'interno degli organi sociali del consorzio di tutela secondo i criteri di rappresentanza fissati al successivo art. 12;

g) le norme per la nomina e per il funzionamento dell'organo di controllo che, se costituito in forma collegiale deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposto registro;

h) le norme relative alla modalità di voto che assicurino l'espressione del voto a ciascun consorziato;



i) le norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio di tutela operi per più IG;

j) le norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio di tutela e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di deliberare assembleari.

## Capo II

### NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE

#### Art. 12.

##### *Criteria di rappresentanza all'interno degli organi sociali (Assemblea e consiglio di amministrazione)*

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6 deve garantire, pena la revoca del riconoscimento, nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, una equilibrata rappresentanza, per ciascuna IG tutelata, all'interno degli organi sociali delle categorie individuate all'art. 4, comma 2 del presente decreto.

2. Nell'ambito di ogni filiera produttiva è determinata per ciascuna categoria di produttori individuata dall'art. 5 una percentuale minima di rappresentanza negli organi sociali del consorzio di tutela pari almeno al 66%.

3. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sarà ripartita tra le altre categorie - qualora presenti nel consorzio - della corrispondente filiera, individuate dall'art. 4, comma 2.

4. I valori di rappresentatività individuati ai commi 2 e 3, dell'art. 7 del presente decreto e nello statuto del consorzio di tutela, per ciascuna categoria delle filiere produttive individuate all'art. 4, sono riferiti alla totale adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata al sistema di controllo. Nei casi non rientranti nel capoverso precedente, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione controllata e/o certificata dei soggetti sottoposti al controllo, per ciascuna categoria, non aderente al consorzio di tutela.

5. Nel caso di assenza di una o più di dette categorie, la relativa percentuale di rappresentanza viene assegnata in incremento alla rappresentanza della categoria di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Salva l'applicazione dei precedenti commi, il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6, deve garantire, pena la revoca del riconoscimento, che:

a) nel caso in cui il consorzio tuteli più di una IG, ognuna di esse sia rappresentata da almeno un membro del consiglio di amministrazione;

b) ciascuna categoria che partecipa al ciclo produttivo e che risulta presente nel consorzio ha diritto ad esprimere un numero di consiglieri in misura proporzionale alla quota di produzione controllata e/o certificata della medesima categoria. Ogni categoria è rappresentata da almeno un consigliere se la sua quota di produzione con-

trollata e/o certificata è pari o superiore all'incidenza percentuale necessaria per esprimere un singolo consigliere rispetto al numero massimo di consiglieri spettanti alla categoria stessa.

7. Il Presidente del consorzio di tutela, che presiede l'assemblea del Consorzio ed il consiglio di amministrazione, è eletto dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 13.

##### *Modalità di voto*

1. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato, avente diritto, l'espressione del voto.

2. Il voto di ciascun socio è determinato dal valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nell'anno immediatamente precedente la data dell'assemblea, inteso come annata produttiva o anno solare. La ponderazione può essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

4. Nel caso in cui il consorzio di tutela sia riconosciuto per più IG, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto attribuibili allo stesso consorziato e spettanti per ciascuna IG.

5. L'adesione in forma associativa da parte dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2 interessati alla IG tutelata dal consorzio di tutela, ai fini della partecipazione agli organi sociali e dell'esercizio del diritto di voto e sulla base di espressa delega conferita dagli stessi, consente l'utilizzo cumulativo delle relative quote di voto. Il soggetto associativo, che rappresenta i soggetti deleganti nel consorzio, è tenuto a comunicare al consorzio l'elenco aggiornato delle deleghe ricevute, con indicazione dei soggetti deleganti, della categoria di appartenenza e della durata delle deleghe medesime e ogni eventuale variazione, fermo restando che ciascuna delega ha validità massima triennale, salvo revoca da parte del delegante. Tale comunicazione sostituisce la trasmissione delle singole deleghe al consorzio.

#### Art. 14.

##### *Determinazione dei costi per le attività del Consorzio di tutela*


1. Il consorzio di tutela può richiedere contributi per lo svolgimento delle attività attribuite ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

2. Tali contributi sono determinati con delibera dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate al precedente art. 5, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.

3. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata della categoria medesima secondo quanto previsto



dall'art. 12 del presente decreto e dagli statuti dei singoli consorzi di tutela.

4. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto ottenuto nell'anno solare o annata produttiva precedente e idoneo ad essere certificato a IG.

5. Sono poste a carico delle categorie individuate all'art. 5 le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette e individuate all'art. 4, comma 2.

6. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate all'art. 17 gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere posti a carico dei soggetti non consorziati.

#### Art. 15.

##### *Contributo di avviamento*

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto può richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell'immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui all'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

2. La quota del contributo di avviamento indicata al precedente comma 1 è determinata con delibera del consiglio di amministrazione e viene stabilita in misura proporzionale alla produzione che il nuovo utilizzatore della denominazione intende certificare su base annua nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale.

3. L'entità della quota determinata può essere diversificata per le diverse IG tutelate dal consorzio di tutela e per le relative categorie della filiera. Il consorzio di tutela può, inoltre, prevedere delle riduzioni della quota del contributo di avviamento per le microimprese agricole inserite per la prima volta nel sistema di controllo e per i giovani agricoltori.

4. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per più di una fra le IG tutelate dal consorzio di tutela è tenuto al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal Consorzio di tutela, come individuato al precedente comma 2, per tutte le IG tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede l'immissione.

5. Il soggetto utilizzatore che ha provveduto al pagamento del contributo di avviamento di cui al presente articolo, è esonerato dal pagamento al consorzio di tutela dei costi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale, per il primo anno in cui sono richiesti.

6. Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela è destinato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge.

#### Art. 16.

##### *Fondo consortile e fondo patrimoniale netto*

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile e del fondo patrimoniale netto che è costituito da quote il cui valore sarà determi-

nato dall'assemblea del consorzio di tutela. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela;

b. delle quote di iscrizione versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela;

c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;

d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati dai consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

#### TITOLO III

##### NORME RELATIVE ALLE FUNZIONI DEL CONSORZIO DI TUTELA

#### *Capo I*

##### ATTIVITÀ DEL CONSORZIO DI TUTELA

#### Art. 17.

##### *Norme generali sulle attività del Consorzio di tutela*

1. Il consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero svolge le funzioni di promozione, di valorizzazione, di tutela, di vigilanza, di gestione e cura generale degli interessi della IG, di informazione del consumatore sulle caratteristiche della IG.

2. Il consorzio di tutela, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) vigila ai sensi dell'art. 53, comma 15, lettera d), della legge, prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento dell'ICQRF, come esplicitata al successivo art. 18;

b) intraprende azioni intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e presenta le domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013;

c) sviluppa, organizza e svolge attività di promozione, comunicazione e valorizzazione della IG in Italia e all'estero;

d) informazione e promozione tese a comunicare al consumatore finale le caratteristiche del prodotto designato dalla IG;

e) assistenza tecnica, di proposta, di studio, di formazione, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione anche sotto il profilo tecnico dell'immagine e della diffusione commerciale;

f) rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo, nelle forme indicate al successivo art. 19;



g) elabora il disciplinare e ne chiede la registrazione, nonché la proposta di modifica e di cancellazione della IG;

h) rappresenta i soci nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell'Unione o nazionale;

i) adotta azioni contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi anche su interfacce *online*, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili;

3. Il consorzio di tutela, inoltre, può svolgere le seguenti azioni:

a) intraprende le azioni per migliorare le prestazioni della IG, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, attraverso azioni di informazione ai consumatori e promozione sulle caratteristiche della IG, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica;

b) concorda le pratiche sostenibili di cui all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;

c) svolge attività di consulenza, di formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l'integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori;

d) svolge azioni tese a prevenire o contrastare le eventuali misure o pratiche di commercializzazione legate a prodotti e/o servizi che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione, l'immagine o il valore della IG in questione, comprese le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e comportano l'abbassamento dei prezzi;

e) richiede norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica a norma dell'art. 166-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, come al successivo art. 21.

#### Art. 18.

##### *Attività di vigilanza del Consorzio di tutela*

1. L'attività di vigilanza è svolta dal consorzio di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF, nella fase del commercio, anche *online*, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, che ha durata triennale, salvo modifiche.

2. L'attività di cui al precedente comma 1 consiste:

a) nel verificare che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;

b) nel vigilare che il nome del prodotto della IG sia protetto, ai sensi dell'art. 26 del regolamento, contro qualsiasi impiego commerciale illecito diretto o indiretto, usurpazione, imitazione, evocazione, indicazione falsa o ingannevole, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore;

c) nella vigilanza sull'utilizzo del riferimento ad una IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato anche su interfacce *online* e nel commercio elettronico;

d) nella vigilanza sulla rete internet, dei domini di primo e di secondo livello contenenti denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, agendo contro eventuali assegnazioni di tali domini a soggetti non legittimati all'utilizzo del nome protetto

e) nell'esercizio dell'attività di tutela, in tutte le sedi consentite, per l'annullamento di marchi registrati o in corso di registrazione, in contrasto con le disposizioni contenute negli articoli 26 e ss del regolamento.

3. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare verifiche sull'attività svolta dagli organismi delegati né possono svolgere attività di controllo sulle produzioni, salvo affiancare gli organi preposti se richiesto da questi ultimi.

4. Il coordinamento delle attività di cui al precedente comma 2 è affidato all'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente per ogni singola IG.

5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della IG ricada su un territorio di competenza di più uffici territoriali dell'ICQRF, l'ufficio competente al coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 è quello competente per il territorio ove il Consorzio di tutela ha la sede legale.

6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole IG di cui al precedente comma 1, elaborato dall'Ufficio dell'ICQRF territorialmente competente e dal Consorzio di tutela, deve almeno contenere i seguenti elementi:

a) modalità e numero delle visite ispettive e dei controlli da effettuare, anche *online* ;

b) eventuale numero dei campioni da prelevare;


c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;

d) individuazione dei laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;

e) modalità di rendicontazione.

7. Il programma di vigilanza è predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 ed è trasmesso a cura dell'Ufficio territorialmente competente alla TERR che, previa approvazione da parte della stessa provvederà ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio ed a PQA.

8. Il consorzio di tutela elabora un rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6 e lo trasmette entro il mese di marzo dell'anno successivo, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF, che lo invia alla TERR. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela a PQA nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale.



9. Il consorzio di tutela informa tempestivamente il competente ufficio territoriale dell'ICQRF in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 6, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia della IG per la quale opera.

10. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, il consorzio di tutela è tenuto ad informare il competente ufficio territoriale dell'ICQRF. Nell'organizzazione della conseguente attività di vigilanza sulla denominazione, il direttore dell'ufficio territoriale competente, sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 - può avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela.

11. Le attività di cui all'art. 53, comma 15, lettera *d*) della legge, sono svolte dagli agenti vigilatori del Consorzio di tutela ai quali può essere attribuita, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore è di competenza della PQA.

13. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera *d*) del presente articolo. Il proprietario della partita oggetto di prelievo può chiedere all'agente vigilatore il pagamento del campione al prezzo di acquisto.

14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio di tutela.

15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell'attività di vigilanza accertino:

*a*) illeciti di natura penale, redigono la comunicazione della notizia di reato e l'inoltrano all'Autorità giudiziaria competente, trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima Autorità, al direttore dell'ufficio territoriale dell'ICQRF competente;

*b*) illeciti amministrativi, provvedono a contestarli e notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, i medesimi agenti vigilatori provvedono a presentare il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente. Quest'ultimo comunica gli esiti del procedimento sanzionatorio al consorzio di tutela.

16. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo grava sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

#### Art. 19.

##### *Autorizzazione per l'utilizzo del riferimento della IG sui prodotti composti, elaborati o trasformati*

1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 6 rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c*), punto 1 del decreto legislativo ai soggetti che utilizzano il riferimento a una IG nell'etichettatura, nella presen-

tazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati.

2. Lo stesso consorzio di tutela provvede all'attivazione, alla tenuta e al mantenimento dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il consorzio di tutela valuta sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che il soggetto richiedente l'autorizzazione rispetti i requisiti stabiliti all'art. 27 paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento. A tale scopo il consorzio di tutela può avvalersi di un regolamento interno da sottoporre ad approvazione della PQA oppure dei criteri ministeriali, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Ministero.

4. Per i costi sostenuti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza del rispetto delle condizioni alla base del rilascio dell'autorizzazione, il consorzio di tutela può adottare un prospetto tariffario da applicarsi a carico dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.

5. Il consorzio di tutela trasmette annualmente, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 alla PQA ed alla TERR. La PQA provvede altresì a trasmettere trimestralmente alla TERR ogni autorizzazione rilasciata dalla medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c*), punto 1, del decreto legislativo.

### Capo II

#### NORME SULLA GESTIONE DELLA IG

#### Art. 20.

##### *Smarchiatura o declassamento della IG*

1. Salvo quanto previsto dal decreto 21 luglio 2011, recante «Modalità di smarchiatura o declassamento di un prodotto certificato come DOP o IGP», il consorzio di tutela, autorizza il soggetto che ha necessità di smarchiare o declassare il prodotto già certificato nel rispetto di quanto previsto dal regolamento emanato dallo stesso consorzio di tutela ed approvato dal Ministero.


2. A tal fine il consorzio di tutela adotta un proprio regolamento interno di smarchiatura o declassamento, soggetto ad approvazione ministeriale, sulla base delle esigenze specifiche di ciascun prodotto e tenendo conto dei criteri ministeriali per l'esercizio delle attività di smarchiatura o declassamento, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Ministero.

#### Art. 21.

##### *Misure di regolazione dell'offerta dei prodotti agroalimentari IG*

1. In attuazione dell'art. 166-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013, e su richiesta motivata del consorzio di tutela riconosciuto, la PIUE autorizza un Piano nel quale siano introdotte misure temporanee di regolazione dell'offerta per il prodotto a IG oggetto della richiesta.

2. Il Piano di cui al comma 1 è finalizzato a migliorare la programmazione produttiva, l'equilibrio di mercato, la valorizzazione del prodotto e la trasparenza del sistema



di offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione e libera concorrenza.

3. Il Piano autorizzato non può comportare il controllo dei prezzi, né restringere indebitamente la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea, e deve essere coerente con le regole dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli.

4. La proposta di Piano, recante le misure di regolazione dell'offerta è approvata dall'assemblea del consorzio di tutela, secondo le modalità previste dallo statuto, e solo dopo aver data ampia diffusione agli operatori inseriti nel sistema di controllo della IG, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della IG interessata e, solo a seguito di un accordo preventivo tra:

a) almeno due terzi dei produttori del prodotto IG, come individuati al precedente art. 5, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica specificata dal disciplinare;

b) o, nel caso di prodotti trasformati, almeno due terzi dei produttori della materia prima interessata o i loro rappresentanti, che esprimono almeno due terzi della produzione delle materie prime, provenienti dalla specifica zona geografica individuata nel disciplinare ed utilizzate per la trasformazione.

5. Nei casi relativi ai formaggi a IG, fermo restando quanto previsto in merito all'approvazione della proposta di Piano da parte dell'assemblea straordinaria del consorzio di tutela, si applica la deroga di cui all'art. 166-bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l'applicazione della regolazione dell'offerta previo accordo preventivo tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nella zona geografica identificata dal disciplinare di produzione.

6. Nei casi relativi ai prosciutti a IG, fermo restando quanto previsto in merito all'approvazione della proposta di Piano da parte dell'assemblea del consorzio di tutela, si applica l'art. 166-bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l'applicazione della regolazione dell'offerta, previa consultazione dei produttori delle materie prime della specifica zona geografica, con l'accordo preventivo di almeno due terzi dei produttori del prodotto IG, come individuati al precedente art. 5, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale prodotto nella zona geografica specificata dal disciplinare.

7. Il Piano, approvato dalla PIUE è vincolante per tutti i produttori e operatori, di cui al precedente art. 4, comma 2, inseriti nel sistema di controllo della IG interessata, indipendentemente dall'adesione al consorzio di tutela richiedente.

8. Il Piano può includere le misure indicate all'art. 166-bis del regolamento n. 1308/2013, ed è pubblicato sul sito internet del Ministero e notificato alla Commissione europea.

9. Il Piano è valido per i tre anni successivi alla data di pubblicazione, salvo che il consorzio di tutela richieda l'applicazione del Piano a sei anni secondo quanto stabilito all'art. 166-bis, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

10. La misura di regolazione dell'offerta può essere rinnovata, previa nuova istruttoria da parte della PIUE, purché sussistano le condizioni di cui ai precedenti commi.

11. Il consorzio di tutela è responsabile della predisposizione, attuazione e monitoraggio delle misure di regolazione, nel rispetto dei criteri indicati nel Piano approvato, e trasmette annualmente alla PIUE una relazione sull'attuazione e sugli effetti del Piano.

12. La PIUE, in accordo con la/e regione/i interessata/e, esercita la vigilanza sull'attuazione delle misure, anche avvalendosi degli organismi di controllo autorizzati, e può disporre con provvedimento motivato, la sospensione o revoca dell'autorizzazione nel caso di gravi inadempimenti da parte del consorzio di tutela.

13. Le violazioni alle disposizioni attuative delle misure di regolazione sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia di IG, fatte salve eventuali responsabilità civili o penali.

14. Le somme percepite dal consorzio di tutela a qualsiasi titolo per il mancato rispetto delle disposizioni del Piano sono destinate allo svolgimento delle attività previste agli articoli 17 e 18 del presente decreto.

15. Le modalità tecniche e procedurali per la presentazione della richiesta, la documentazione da allegare, i criteri di rappresentatività come indicati ai commi 4, 5 e 6, per l'istruttoria e per il monitoraggio delle misure sono definite con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalla PIUE.


16. Per i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 33 del regolamento che abbiano presentato formale domanda di Piano successivamente all'entrata in vigore del regolamento e anteriormente all'emanazione del presente decreto, prevedendo una durata superiore a tre anni e fino a un massimo di sei anni, e che abbiano ottenuto l'approvazione del Piano limitatamente ai primi tre anni, l'estensione della durata del Piano fino al limite massimo richiesto è disposta d'ufficio dal Ministero.

17. L'estensione di cui al comma precedente è consentita a condizione che il consorzio di tutela dimostri di essere stato, al momento della presentazione formale della domanda di Piano, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'art. 7, comma 3 del presente decreto.

## Art. 22.

### *Sostenibilità e sviluppo del turismo della IG*

1. Il consorzio di tutela può adottare, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, iniziative volte a migliorare le prestazioni della IG in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.



2. Le iniziative di cui al comma 1, possono essere adottate laddove sia garantito il coinvolgimento dei produttori agricoli e, per i prodotti DOP e per i prodotti IGP la cui materia prima utilizzata per la trasformazione del prodotto provenga dalla zona geografica delimitata ed indicata nel disciplinare, dei soggetti che forniscono detta materia prima.

3. Le iniziative di cui al comma 1, possono essere incluse nei programmi annuali o pluriennali del consorzio di tutela e devono essere coerenti con il disciplinare di produzione, con il contesto territoriale e con gli obiettivi di valorizzazione, promozione, cura e tutela della IG.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consorzio di tutela può promuovere pratiche di produzione rispettose dell'ambiente, incentivando l'adozione di tecniche agronomiche sostenibili, il risparmio idrico, la conservazione delle risorse naturali, l'efficienza energetica, la biodiversità agraria, la riduzione degli sprechi lungo la filiera produttiva, la riduzione delle emissioni e l'economia circolare all'interno della filiera.

5. Il consorzio di tutela può adottare delle linee di indirizzo che abbiano ad oggetto lo sviluppo del turismo gastronomico nella zona geografica pertinente della IG, e la promozione della conoscenza del prodotto e delle sue caratteristiche qualitative, del suo legame con l'ambiente, della sua storia e del valore aggiunto territoriale che esso esprime.

6. Le attività turistiche devono rispettare la IG, non indurre in errore il consumatore e promuovere un uso corretto e responsabile del nome geografico, in coerenza con la normativa europea, nazionale sulle IG e con le linee di indirizzo adottate dal consorzio di tutela, di cui al precedente comma 4.

7. Il consorzio di tutela può inoltre stipulare accordi di collaborazione con enti locali, regioni, soggetti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e università per lo sviluppo e la promozione del turismo gastronomico sostenibile.

8. Il consorzio di tutela è tenuto a trasmettere annualmente al Ministero, nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale, un rendiconto sulle attività intraprese, con specifica indicazione degli obiettivi perseguiti, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti.

#### TITOLO IV

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONSORZIO DI TUTELA

#### Capo I

#### OBBLIGHI DEL CONSORZIO DI TUTELA

#### Art. 23.

##### *Obbligo di informazione*

1. Il consorzio di tutela riconosciuto, che richiede i contributi per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto ai soggetti non aderenti al consorzio di tutela immessi nel sistema di controllo

della relativa IG tutelata appartenenti alle categorie di cui all'art. 5, rende disponibile, anche in forma telematica, ai soci ed ai non aderenti al consorzio di tutela appartenenti alle categorie di cui all'art. 5, la seguente documentazione e/o informazioni inerenti le attività svolte, nei limiti strettamente necessari all'assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101:

- a) bilanci preventivi e consuntivi;
- b) comunicazioni inerenti all'importo e le modalità di pagamento dei contributi consortili;
- c) estratto delle delibere delle assemblee di approvazione dei bilanci;
- d) relazione annuale sintetica sulle attività svolte, trasmessa alla PQA, ai sensi del decreto dipartimentale;
- e) informativa generale sul programma annuale o pluriennale delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 33 del regolamento, nonché la rendicontazione delle attività svolte;
- f) informativa generale sul programma di vigilanza concordato con l'ICQRF, ai sensi dell'art. 18 del presente decreto;
- g) relazione sulla sostenibilità di cui al precedente art. 22;
- h) regolamento sulla smarchiatura o declassamento, laddove adottato;
- i) piano recante le misure di regolazione dell'offerta adottato ai sensi del precedente art. 21.

2. Il consorzio di tutela di tutela riconosciuto rende disponibile ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione ai quali richiede il contributo di avviamento, la delibera del consiglio di amministrazione che ha determinato l'ammontare del contributo di cui all'art. 15 del presente decreto.

3. Le modalità relative a tali comunicazioni sono stabilite da un regolamento consortile predisposto dal consorzio di tutela ed approvato dalla PQA.

#### Art. 24.

##### *Cause di incompatibilità*

1. La nomina come componente dell'organo amministrativo e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, in un consorzio di tutela, sono incompatibili con l'assunzione ed il mantenimento di incarichi aventi ad oggetto deleghe gestionali dirette, presso gli organismi delegati e presso gli organismi di accreditamento degli organismi delegati.

2. La nomina come componente di un organo sociale del consorzio di tutela, riconosciuto è incompatibile con l'assunzione ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore per la IG per la quale il consorzio di tutela risulta incaricato.



*Capo II*VIGILANZA E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO  
DEL CONSORZIO DI TUTELA

## Art. 25.

*Vigilanza sull'operatività  
del Consorzio di tutela*

1. La vigilanza sul rispetto, da parte del consorzio di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata, a campione, dalla PQA sulla base del decreto dipartimentale.

2. L'intimazione a adempiere al consorzio di tutela prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo, anche a seguito di segnalazione degli organi di controllo ufficiali, è effettuata dalla PQA e trasmessa per conoscenza, anche all'ufficio territorialmente competente dell'ICQRF, individuato ai sensi dell'art. 18, commi 4 e 5 del presente decreto. Il consorzio di tutela deve dare riscontro dell'avvenuto adempimento alla PQA e per conoscenza all'ufficio territorialmente competente dell'ICQRF, come sopra individuato. Quest'ultimo, in caso di mancato adempimento da parte del consorzio di tutela, procede all'accertamento ed alla contestazione della relativa violazione.

3. Nel caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto e di quelli previsti dal decreto di riconoscimento, il Ministero dispone d'ufficio la sospensione o la revoca dell'incarico al consorzio di tutela.

## Art. 26.

*Sospensione dell'incarico e del riconoscimento  
al Consorzio di tutela*

1. L'incarico al Consorzio di tutela è sospeso quando nell'espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

*a)* discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;

*b)* porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio di tutela;

*c)* violare le disposizioni relative alla ripartizione dei costi;

*d)* violare le disposizioni degli articoli 19, 20, 23 e 24 del presente decreto.

2. L'incarico al consorzio di tutela è, inoltre, sospeso:

*a)* in caso di inadempienze o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto e di quelli previsti dal decreto di riconoscimento del consorzio di tutela o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero;

*b)* nel caso siano svolte attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento del consorzio di tutela.

3. Il Ministero una volta accertata una delle fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, intima al consorzio di tutela di cessare dai comportamenti acclarati.

4. Laddove il consorzio di tutela non adempia a quanto richiesto, il Ministero comunica al consorzio di tutela

l'avvio del procedimento di sospensione che si concluderà nei sessanta giorni seguenti la comunicazione. Entro tale termine il consorzio di tutela può inviare le proprie controdeduzioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti.

## Art. 27.

*Revoca del riconoscimento  
e dell'incarico al Consorzio di tutela*

1. La revoca del riconoscimento e dell'incarico al consorzio di tutela avviene quando:

*a)* a seguito del provvedimento di sospensione di cui all'art. 26 e quando, trascorsi ulteriori sessanta giorni dal provvedimento di sospensione, senza che il consorzio di tutela abbia adempiuto a quanto richiesto dal Ministero;

*b)* nei casi previsti all'art. 7, comma 6 e all'art. 9, comma 4 del presente decreto;

*c)* trascorsi sei mesi dalla scadenza dell'incarico triennale, nel corso dei quali non sia stato possibile accertare il possesso delle percentuali di riconoscimento di cui all'art. 7, comma 2 o 3 o dell'art. 8;

*d)* trascorsi tre mesi, dall'applicazione di una delle misure indicate all'art. 5, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto dipartimentale, nel corso dei quali il consorzio di tutela non abbia cessato dalle inadempienze formali o sostanziali segnalate dal Ministero a seguito della vigilanza effettuata ai sensi del precedente art. 26.

2. Il Ministero, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, comunica al consorzio di tutela l'avvio del procedimento di revoca che si concluderà nei sessanta giorni seguenti la comunicazione. Entro tale termine il consorzio di tutela può inviare le proprie controdeduzioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti.

## TITOLO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 28.


*Disposizioni transitorie e finali*

1. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto e a trasmettere al Ministero, entro il 14 maggio 2027, tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.

2. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano, nel caso in cui si renda necessario, i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il 14 maggio 2027.

3. Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto di cui ai precedenti commi e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni indicate dal presente decreto.

4. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale adotta le misure atte a migliorare l'efficienza della gestione delle attività dei consorzi di tutela.



## Art. 29.

*Abrogazioni*

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

*a)* il decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni concernente «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzio di tutela di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

*b)* il decreto ministeriale 12 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni concernente «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzio di tutela di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000;

*c)* il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 concernente «Collaborazione dei consorzio di tutela di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2000.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2026

*Il Ministro: LOLLOBRIGIDA*

*Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 893*

26A03404

DECRETO 30 giugno 2026.

**Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geo-

grafica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del



Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 374/2011 della Commissione dell'11 aprile 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana»;

Vista l'istanza presentata dai produttori intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 14 maggio 2026 presso la Biblioteca del Castello di Terrarossa via Nazionale Cisa, 22, loc. Terrarossa Licciana Nardi (MS);

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2026 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2026.

2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 30 giugno 2026

*Il dirigente:* GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE

FARINA DI CASTAGNE DELLA LUNIGIANA DOP

Art. 1.

*Nome del prodotto*

La denominazione di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» è riservata alla farina di castagne che risponde alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

2.1 La specie e le *cultivar*

La D.O.P. «Farina di castagne della Lunigiana» è attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie *Castanea sativa* (Mill.) delle varietà di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola di cui le specie Bresciana, Carpanese, e Rossola devono percentualmente raggiungere almeno il 70%.



## 2.2 Caratteristiche del prodotto.

Al momento dell'immissione al consumo la «Farina di castagne della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:

- umidità massima dell'8%;
- vellutata al tatto e fine al palato;
- colore che può variare dal bianco all'avorio;
- sapore dolce al palato. Zuccheri totali, complessivamente non inferiori al 20%;
- profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

### Art. 3.

#### *Zona di produzione*

La zona di produzione della D.O.P. «Farina di castagne della Lunigiana» ricade in Provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

L'areale della zona di produzione è costituito da un corpo unico ed è interamente compreso nel territorio della Comunità montana della Lunigiana.

### Art. 4.

#### *Origine del prodotto*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori di castagne, degli essiccatori, dei molitori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Sono inoltre iscritti in appositi registri sia i «gradili» adibiti all'essiccazione delle castagne, che i mulini e i locali di confezionamento. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

### Art. 5.

#### *Metodo di produzione*

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. è prodotta con tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti, essiccatoi («gradili»), e mulini tradizionali situati nell'area indicata nell'art. 3.

#### 5.1 – Produzione delle castagne.

La densità delle piante da frutto in produzione non può superare le 200 unità per ettaro. La resa produttiva massima non può superare 3.500 Kg per ettaro.

La raccolta delle castagne deve avvenire a partire da settembre, con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci e fino al 15 dicembre.

#### 5.2 - Essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.

Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate «gradili».

I «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame, calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la grata (o «canniccio»), formata da assicelle di legno di castagno, sistemate ad una distanza di 1 - 2 cm l'una dall'altra.

L'essiccazione delle castagne per la produzione della «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di venti giorni.

Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a mano o con l'ausilio di macchinari, per levare le parti impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1 quintale di castagne crude non può superare il 32% in peso.

#### 5.3 – Molitura delle castagne essiccate

I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono essere di tipo tradizionale a macine di pietra.

L'energia per il funzionamento delle macine potrà essere sia elettrica che idraulica.

La macinatura non potrà essere effettuata dopo il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta.

Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al prodotto finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura» ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare più di cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.

Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere riportati in apposito registro redatto dal molitore.

Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato all'art. 3 del presente disciplinare.

### Art. 6.

#### *Legame con l'ambiente*

La denominazione d'origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche pedoclimatiche dell'areale di produzione, nonché dall'attività dell'uomo che nei secoli ha mantenuto la produzione di farina. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. La particolare configurazione orografica a «conca» del territorio interessato dalla produzione, insieme ad un'esposizione est - ovest dei versanti su cui si sviluppano i castagneti, le temperature mai eccessive presenti durante tutto l'anno e in particolare durante i mesi di attività biologica della pianta (giugno - settembre), le correnti fresche estive provenienti dal vicino mare, mitigano i picchi elevati delle temperature estive, evitando alla pianta stress e consentendole un costante e notevole accumulo di zuccheri nelle castagne dalle quali si produce la farina. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia è all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco dal regime tipicamente torrentizio, che è stato sapientemente sfruttato dalla popolazione come fonte di energia di numerosi mulini ad acqua. Ancora oggi, i mulini caratterizzano l'architettura rurale della zona e sono tuttora utilizzati per la macinatura delle castagne secche. Inoltre, le macine in pietra presenti in questi mulini, alimentate in tempi più remoti dalla corrente dei torrenti e poi successivamente anche da corrente elettrica, rendono possibile una macinazione delle castagne lenta e costante, senza surriscaldamenti, così da produrre una farina vellutata al tatto e fine al palato. Oltre a ciò, nel territorio sono presenti degli impianti di essiccazione (gradili) che, sparsi ovunque nei castagneti, oltre a caratterizzare insieme ai mulini il territorio della Lunigiana, testimoniano la storica lavorazione delle castagne nell'area geografica.



Basti pensare, infatti, alle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, dove viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessità di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano «per i due terzi il pan di Lunigiana». Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne.

Alla specificità della zona geografica e alla tecnica di macinazione tradizionale, va unito il contributo del fattore umano. L'uomo infatti, segue e controlla tutte le fasi della trasformazione dalla farina, iniziando dalla raccolta delle castagne fino all'andamento dell'essiccazione e della macinatura, nel pieno rispetto della tradizione locale. La data di inizio della raccolta, che coincide con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, avviene ancora oggi in settembre, epoca storicamente fissata in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale è noto il detto «per San Michelo la castagna nel panéro». Al momento della raccolta avviene una prima selezione sul terreno dei frutti sani, a cui segue la preparazione e la cura dei gradili (essiccatoi) in cui vengono poste le castagne e nei quali viene mantenuto acceso il fuoco costantemente curato dall'uomo ed alimentato, come da tradizione, esclusivamente dal legno di castagno. Dopo l'essiccazione, è ancora l'uomo che controlla le castagne secche eliminando le parti impure, prima di destinarle alla molitura.

Senza dubbio la produzione e la trasformazione delle castagne nella Lunigiana nel tempo assunse una rilevanza economica molto importante, infatti, dal XV al XVIII secolo, vennero stabilite in tutti gli statuti delle varie comunità della Lunigiana, dalla Rocca Sigillina a Tresana, ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti che da secoli erano presenti nell'area.

Testimonianze archeologiche dimostrano la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano (Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i più antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida «rivoluzione» attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contribuito a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella festa della Ricca, la più «ricca» massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne.

Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la più gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.

Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattòna), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padléti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.

Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, basterà riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

#### Art. 7.

##### Controlli

La verifica di rispondenza delle modalità produttive e del prodotto al disciplinare è svolta da una struttura di controllo conformemente alle norme vigenti.

#### Art. 8.

##### Etichettatura

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione.

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata in confezioni in tutto o in parte trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.

Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.

Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, è il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:

a. il logo della «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. come descritto di seguito;

b. la data di confezionamento e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno.

##### Logo

Il logo del prodotto, come da riproduzione sotto riportato, è costituito da:

la dicitura «Farina di castagne della Lunigiana» che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, è seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;

un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 C) con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n. 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n. 5035 C). Lo sfondo è rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare più del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di origine protetta»; la scritta è in carattere Tahoma e di colore nero.

Le dimensioni minime del logo sono di nove cm di larghezza e otto cm di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.

La dicitura «Farina di castagne della Lunigiana» deve essere riportata in lingua italiana.



## DOCUMENTO UNICO

### Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

‘Farina di castagne della Lunigiana’

#### 1. Denominazione/denominazioni

‘Farina di castagne della Lunigiana’

#### 2. Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

#### 3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

#### 4. Descrizione del prodotto agricolo

##### 4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

1106 - Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106 20 90 - altri

##### 4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La D.O.P. “Farina di Castagne della Lunigiana” è attribuita alla farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da castagni della specie *Castanea sativa* (Mill.) delle varietà di cui si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana, Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola, Rossella, Rossola di cui le specie Bresciana, Carpanese, e Rossola devono percentualmente raggiungere almeno il 70%.

Al momento dell'immissione al consumo la “Farina di Castagne della Lunigiana” deve possedere i seguenti requisiti:



- Umidità massima del 8%.
- Vellutata al tatto e fine al palato.
- Colore che può variare dal bianco all'avorio.
- Sapore dolce al palato. Zuccheri totali, complessivamente non inferiori al 20%.
- Profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

**4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)**

-

**4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata**

Tutte le fasi della produzione della «Farina di castagne della Lunigiana» fino al confezionamento del prodotto devono avvenire esclusivamente nell'ambito della zona geografica delimitata.

**4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato**

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. viene immessa al consumo a partire dal 1 novembre dell'anno di produzione.

La "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. viene confezionata in confezioni in tutto o in parte trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg o 5 Kg. I sacchetti possono essere inseriti in contenitori di carta o tela.

Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo di chiusura.

Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione deve riportare la dicitura stampigliata in fusione "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto. Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, è il seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1 Kg e rosso per quella da 5 Kg.

**4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato**

Ad ogni sacchetto viene applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di legge:

- a. il logo della "Farina di Castagne della Lunigiana" D.O.P come descritto di seguito;
- b. la data di confezionamento e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno.

*Logo*



Il logo del prodotto, come da riproduzione sotto riportato, è costituito da:

- la dicitura “Farina di Castagne della Lunigiana” che deve essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta. La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, è seguita, immediatamente, dalla sigla D.O.P.;

- un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l’immagine di due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n° 1807 C) con riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone n° 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola (pantone n° 5035 C). Lo sfondo è rappresentato da tre strisce di uguali dimensioni, che comunque non possono occupare più del 40% della superficie totale del logo, con i colori della bandiera italiana: verde (pantone n° 348 C), bianco, rosso (pantone n° 206 C). Sulla destra della striscia verde appare la scritta “Denominazione di origine protetta”; la scritta è in carattere Tahoma e di colore nero.

Le dimensioni minime del logo sono di nove cm di larghezza e otto cm di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle confezioni.

La dicitura “Farina di Castagne della Lunigiana” deve essere riportata in lingua italiana.



## 5. Delimitazione concisa della zona geografica


La zona di produzione della D.O.P. "Farina di Castagne della Lunigiana" ricade in provincia di Massa Carrara e comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.

L'areale della zona di produzione è costituito da un corpo unico ed è interamente compreso nel territorio della Comunità Montana della Lunigiana.

## 6. Legame con la zona geografica

### Sintesi del legame

La denominazione d'origine protetta “Farina di Castagne della Lunigiana” si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche




pedoclimatiche dell'areale di produzione, nonché dall'attività dell'uomo che nei secoli ha mantenuto la produzione di farina. La conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, idrografiche e climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di altitudine. La particolare configurazione orografica a "conca" del territorio interessato dalla produzione, insieme ad un'esposizione est - ovest dei versanti su cui si sviluppano i castagneti, le temperature mai eccessive presenti durante tutto l'anno e in particolare durante i mesi di attività biologica della pianta (giugno - settembre), le correnti fresche estive provenienti dal vicino mare, mitigano i picchi elevati delle temperature estive, evitando alla pianta stress e consentendole un costante e notevole accumulo di zuccheri nelle castagne dalle quali si produce la farina. La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare morfologia è all'origine di un reticolo idrografico abbondante e ricco dal regime tipicamente torrentizio, che è stato sapientemente sfruttato dalla popolazione come fonte di energia di numerosi mulini ad acqua. Ancora oggi, i mulini caratterizzano l'architettura rurale della zona e sono tuttora utilizzati per la macinatura delle castagne secche. Inoltre, le macine in pietra presenti in questi mulini, alimentate in tempi più remoti dalla corrente dei torrenti e poi successivamente anche da corrente elettrica, rendono possibile una macinazione delle castagne lenta e costante, senza surriscaldamenti, così da produrre una farina vellutata al tatto e fine al palato. Oltre a ciò, nel territorio sono presenti degli impianti di essiccazione (*gradili*) che, sparsi ovunque nei castagneti, oltre a caratterizzare insieme ai mulini il territorio della Lunigiana, testimoniano la storica lavorazione delle castagne nell'area geografica.

Basti pensare, infatti, alle cronache quattrocentesche di Giovanni Antonio da Faie, dove viene ribadita l'importanza del castagno nell'economia locale e la necessità di non perdere la produzione delle castagne che rappresentavano "per i due terzi il pan di Lunigiana". Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di castagne.

Alla specificità della zona geografica e alla tecnica di macinazione tradizionale, va unito il contributo del fattore umano. L'uomo infatti, segue e controlla tutte le fasi della trasformazione dalla farina, iniziando dalla raccolta delle castagne fino all'andamento dell'essiccazione e della macinatura, nel pieno rispetto della tradizione locale. La data di inizio della raccolta, che coincide con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, avviene ancora oggi in settembre, epoca storicamente fissata in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varietà più precoci. Anche nei proverbi utilizzati nell'areale è noto il detto "per San Michelo la castagna nel panéro". Al momento della raccolta avviene una prima selezione sul terreno dei frutti sani, a cui segue la preparazione e la cura dei gradili (essiccatoi) in cui vengono poste le castagne e nei quali viene mantenuto acceso il fuoco costantemente curato dall'uomo ed alimentato, come da tradizione, esclusivamente dal legno di castagno. Dopo l'essiccazione, è ancora l'uomo che controlla le castagne secche eliminando le parti impure, prima di destinarle alla molitura.

Senza dubbio la produzione e la trasformazione delle castagne nella Lunigiana nel tempo assunse una rilevanza economica molto importante, infatti, dal XV al XVIII secolo, vennero stabilite in tutti gli statuti delle varie Comunità della Lunigiana, dalla Rocca Sigillina a Tresana, ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti che da secoli erano presenti nell'area.

Testimonianze archeologiche dimostrano la presenza del castagno in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano



(Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una preesistente fattoria romana, sono tra i più antichi conosciuti in Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida “rivoluzione” attuata nell’agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei secoli ed ha contribuito a garantire alle popolazioni una sicura ed importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del folklore italiano. Nella *festa della Ricca*, la più “ricca” massaia del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di castagne. Anche *la baladura* (la ballatura), operazione che consisteva nel calpestare nell’aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria festa, la più gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini sociali legati alla castanicoltura.

Anche l’arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la pattona (pattòna), focaccine (cian), frittelle cotte in padella (fritei, padlèti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con latticini o carni insaccate.

Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di Lunigiana, basterà riflettere sul fatto che qui i bambini non nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

26A03368

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 2 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa edificatrice Frazzi - Società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l’art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l’art. 390 del medesimo decreto legislativo;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l’istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa edificatrice Frazzi – Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 49.964,00, si riscontra una massa debitoria di euro 72.665,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 22.701,00;

Considerato che in data 25 agosto 2020, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 28 novembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante al nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della corretta procedura di notificazione, che la stessa è stata consegnata e non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto della nota del 2 settembre 2020, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato l'intervenuta cancellazione dell'ente dai propri elenchi in data 17 luglio 2019;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa edificatrice Frazzi – Società cooperativa», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 03562440481), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Romolini, nato a Firenze (FI) l'11 aprile 1980 (codice fiscale RMLLRT80D11D612J), ivi domiciliato in Via delle Cinque Giornate n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03365

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Intemelia Bat cooperativa sociale in liquidazione», in Ventimiglia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Intemelia Bat cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 23.549,00, si riscontra una massa debitoria di euro 184.592,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -161.043,00;



Considerato che in data 15 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Intemelia Bat cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Ventimiglia (IM) (codice fiscale 01672750088), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Luca Biagini, nato a Firenze (FI) il 7 maggio 1961 (codice fiscale BGNLCU61E07D612Y), domiciliato in Empoli (FI), Via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regio-

nale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03314

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Cavarzano società cooperativa in liquidazione», in Vernio e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Cavarzano società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.904,00, si riscontra una massa debitoria di euro 110.485,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -106.581,00;

Considerato che in data 25 agosto 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti



iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Cavarzano società cooperativa in liquidazione», con sede in Vernio (PO) (codice fiscale 02140090974), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Titi, nata a Fiesole (FI) il 25 agosto 1981 (codice fiscale TTILSE81M65D575Q), domiciliata in Prato (PO), Via Firenze n. 38/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03360

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa del Principato», in Avellino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa del Principato»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 651.540,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.007.518,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 359.314,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base degli ingenti debiti tributari e dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 18 agosto 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa del Principato», con sede in Avellino (AV) (codice fiscale 02814380644), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Santoli, nato a Rocca San Felice (AV) il 17 settembre 1971 (codice fiscale SNTSVT71P17H438H), domiciliato in Avellino (AV) - via Tagliamento n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pub-



blicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03361

DECRETO 22 giugno 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «3DR - Società cooperativa in liquidazione», in Pimonte.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2015, n. 554/2015, con il quale la società cooperativa «3DR - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Pimonte (NA) (codice fiscale 07092081210), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giulio De Filippis ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 dicembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giulio De Filippis dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a

quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giulio De Filippis, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «3DR - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Pimonte (NA) (codice fiscale 07092081210), il dott. Cristiano Rumolo, nato a Napoli (NA) il 21 luglio 1970 (codice fiscale RM-LCST70L21F839Y), ivi domiciliato in Riviera di Chiaia n. 255.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03362

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooper Fly Service società cooperativa sociale», in San Gregorio d'Ip-pona e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY


Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooper Fly Service società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 85.542,00, si riscontra una massa debitoria di euro 185.474,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -121.328,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso l'Erario e verso INPS, nonché dal mancato pagamento di retribuzioni;

Considerato che in data 18 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione degli atti, che si è conclusa con l'avvenuta consegna al destinatario;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooper Fly Service società cooperativa sociale», con sede in San Gregorio D'Ippona (VV) (codice fiscale 03489490791), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Fusca, nato a Vibo Valentia (VV) il 1° gennaio 1973 (codice fiscale FSCN-TN73A01F537F), ivi domiciliato in Via Francesco Cilea n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03363

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Eco Logica società cooperativa sociale», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Eco Logica società cooperativa sociale», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto



a fronte di un attivo patrimoniale di euro 12.156,00, si riscontra una massa debitoria di euro 64.538,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 55.913,00;

Considerato che in data 16 aprile 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerata l'intervenuta cancellazione della società dagli elenchi della Confederazione cooperative italiane in data 19 settembre 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Eco Logica società cooperativa sociale», con sede in Sassari (SS) (C.F. 02666270901), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Deligia, nata a Oristano (OR) il 26 aprile 1976 (codice fiscale DLG-FNC76D66G113V), ivi domiciliata in Via Luigi Canepa n. 3/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03364

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Helios società cooperativa in liquidazione», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Helios società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro - 131.158,00 e l'impossibilità della società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

Considerato che in data 29 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;


Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Helios società cooperativa in liquidazione», con sede in Sesto Fiorentino (FI) (codice fiscale 06491880487), è posta in liquidazione coatta am-



ministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianpaolo Taverna, nato a Corigliano Calabro (CS) il 9 novembre 1959 (codice fiscale TVR-GPL59S09D005F), domiciliato in Firenze (FI), Via degli Artisti n. 8/C.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03366

DECRETO 22 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Abies Alba società cooperativa in liquidazione», in Piancastagnaio e nomina del commissario liquidatore.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Abies Alba

società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 8.282,00, si riscontra una massa debitoria di euro 31.280,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 41.183,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento del TFR all'ex Presidente e a due soci;

Considerato che in data 24 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La società cooperativa «Abies Alba società cooperativa in liquidazione», con sede in Piancastagnaio (SI) (codice fiscale 00937010528), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.



2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Rolando Della Rocca, nato a Pescia (PT) il 18 marzo 1961 (codice fiscale DLLR-ND61C18G491X), domiciliato in Buggiano (PT), Via Garibaldi n. 6.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03367

DECRETO 24 giugno 2026.

**Nomina dei commissari straordinari della Pegaso Security S.p.a., in amministrazione straordinaria.**

#### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, e successiva integrazione, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano dell'8 gennaio 2026, con cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società Pegaso Security S.p.a. - C.F. 08061680727

- già con sede nel Comune di Pieve Emanuele (Milano) e ora con sede in Rende (Cosenza);

Visto il decreto dell'11 giugno 2026, acquisito agli atti in data 15 giugno 2026, con il quale il Tribunale di Milano ha disposto l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Pegaso Security S.p.a.;

Ritenuto in ragione della complessità organizzativa, gestionale ed occupazionale dell'impresa, di dover procedere alla nomina di un organo commissariale collegiale;

Visto il *curriculum* della professionista designata dott.ssa Carolina Borsani, già commissario giudiziale, e ritenuta la stessa idonea ad assumere l'incarico di commissario straordinario della Pegaso Security S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visto il *curriculum* del professionista designato avv. Antonio Casilli e ritenuto lo stesso idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario della Pegaso Security S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visto il *curriculum* del professionista designato avv. Vittorio Minervini e ritenuto lo stesso idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario della Pegaso Security S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Acquisite le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, prodotte dai predetti professionisti;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

#### Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Pegaso Security S.p.a. - C.F. 08061680727 - già con sede nel Comune di Pieve Emanuele (Milano) e ora con sede in Rende (Cosenza), sono nominati commissari straordinari:

la dott.ssa Carolina Borsani, codice fiscale BRSC-LN83L45A509V, nata a Avellino il 5 luglio 1983;

l'avv. Antonio Casilli nato a Lecce (LE), il 26 novembre 1963, C.F. CSLNTN63S26E506Q;

l'avv. Vittorio Minervini, nato a Bari (BA), il 16 maggio 1969, C.F. MNRVTR69E16A662K.

#### Art. 2.

L'incarico di commissario straordinario di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e terminerà, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.



Il presente decreto è comunicato, a cura della competente Direzione generale, ai sensi degli articoli 38, comma 3, e dell'art. 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 24 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03403

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 luglio 2026.

**Disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività a valere sul «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e sul «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», approvati con delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 e approvati con i rispettivi decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 maggio 2026.** (Ordinanza n. 1197).

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024, al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data

25 luglio 2024, dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 il 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;


Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, con la quale sono stati previsti i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, con la quale sono stati di-



sposti ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 che ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Premesso che con decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile» il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, fino alla data del 31 dicembre 2027, Commissario straordinario per l'area di Niscemi al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio comunale di Niscemi e sono state stanziato risorse finanziarie pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2026, concernente il «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e il «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrate nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 e, in particolare, l'art. 15, comma 3, che prevede che i programmi predisposti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario straordinario per l'area di Niscemi, ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 maggio 2026, recante «Approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrate nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 25 del 2026», ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 22 giugno 2026 al n. 1807 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 29 giugno 2026;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 maggio 2026, recante «Approvazione del programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 25 del 2026», ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 22 giugno 2026, al n. 1808 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 29 giugno 2026;

Visto l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 e dell'impossibilità di procedere nei sensi ivi previsti per la realizzazione delle attività tecniche propeedeutiche alla realizzazione del «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e del «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrate nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», approvati con delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

Considerato che l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, prevede che le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario straordinario per l'area di Niscemi, possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle attività a valere sul «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e sul «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrate nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», approvati con delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 e approvati con i rispettivi decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 27 maggio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario straordinario per l'area di Niscemi provvede, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026.



## Art. 2.

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2026

*Il Capo del Dipartimento:* CICILIANO

26A03459

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LA PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 11 giugno 2026.

**Modifiche al decreto 5 aprile 2022 recante «Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese».**

**IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,  
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento delle Presidenze del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 29 dicembre 2025, recante l'organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale è stata nominata Ministro senza portafoglio l'on. Eugenia Maria Roccella;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella», con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»

e in particolare l'art. 46-bis che istituisce un sistema della certificazione della parità di genere;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la misura del PNRR «Sistema della certificazione della parità di genere», Misura 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione», Investimento 1.3, il cui obiettivo è la definizione di un Sistema nazionale certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR, presentata al Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore*, previa informativa in sede di Conferenza unificata;

Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sopracitata sul rafforzamento della *governance* a presidio delle politiche per la parità di genere e la previsione, all'interno della sezione Lavoro, della certificazione della parità di genere;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l'art. 1, commi 141 e seguenti, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;


Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore* del 22 febbraio 2022 recante «Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche della parità di genere», così come modificato dal decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 6 dicembre 2023;

Visto l'art. 1, comma 145, della sopra citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 che stabilisce che: «Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore* del 5 aprile 2022 recante «Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese»;

Ritenuto necessario integrare la composizione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese con l'inserimento di un ulteriore componente designato dalle organizzazioni sindacali e di quattro componenti designati dalle organizzazioni datoriali;

Ravvisata la necessità, quindi, di dover procedere a modificare il decreto del 5 aprile 2022 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore* che disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del predetto Tavolo;



Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto ministeriale 5 aprile 2022 recante «Istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese»*

Al decreto ministeriale 5 aprile 2022 recante l'istituzione del Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese, sono apportate le seguenti modifiche:

All'art. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Tavolo è composto da un numero di venti componenti, di cui:

a) due componenti rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente del Tavolo;

b) due componenti rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) due componenti rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy;

d) due componenti rappresentanti delle consigliere e dei consiglieri di parità;

e) quattro componenti rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni CGIL, CISL, UIL e UGL;

f) quattro componenti rappresentanti datoriali designati dalle organizzazioni Confindustria, Confcommercio, CNA, Coldiretti;

g) quattro componenti esperti individuati tra persone con comprovata e pluriennale esperienza in materie giuridiche, economiche e sociologiche con competenze specifiche sulle politiche di genere.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 giugno 2026

*Il Ministro: ROCCELLA*

26A03400

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2026.

**Sostituzione dell'allegato della determina n. 819/2026 del 17 luglio 2026, concernente: «Aggiornamento Nota AIFA 39».** (Determina n. 914/2026).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 819/2026 del 17 giugno 2026, concernente «Aggiornamento della Nota AIFA



39», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2026;

Considerato che occorre sostituire l'allegato alla determina suddetta per correggere alcuni refusi al fine di rendere il testo della Nota più chiaro;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Sostituzione dell'allegato alla determina AIFA n. 819/2026 del 17 giugno 2026*

È sostituito l'allegato alla determina AIFA n. 819/2026 del 17 giugno 2026, concernente «Aggiornamento della Nota AIFA 39», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 144 del 24 giugno 2026.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

NOTA AIFA 39

ORMONE DELLA CRESCITA E ANALOGHI (SOMATROPINA, SOMATROGON)

La prescrizione di ormone della crescita e analoghi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, università, aziende ospedaliere, aziende sanitarie, IRCCS, individuati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle condizioni sotto indicate in base all'età del soggetto in trattamento.

Si sottolinea a tal proposito che la suddivisione in fasce d'età sotto riportata fa riferimento all'età del soggetto al momento della prescrizione e non al momento della prima diagnosi.

NB. Si richiama al rispetto di quanto riportato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) delle diverse specialità medicinali, laddove questo preveda indicazioni e/o raccomandazioni più restrittive rispetto a quelle riportate nella presente Nota.

Periodo neonatale (entro il primo mese di vita)

Se durante una crisi ipoglicemica l'ormone della crescita (GH) sierico  $<5$  ng/mL e se è presente almeno un altro *deficit* ipofisario e/o le classiche anomalie morfologiche RMN (ectopia della neuroipofisi, ipoplasia della adenoipofisi con anomalie del peduncolo). In tali casi non è necessario praticare i test farmacologici.

A partire dal secondo mese fino a due anni di vita

Se la RMN ha dimostrato una anomalia della adenoipofisi associata a quella del peduncolo e/o della neuroipofisi in un bambino con decelerazione della velocità di crescita (perdita di almeno 0,5 DS di lunghezza) valutato per almeno sei mesi e/o segni clinici riferibili a ipopituitarismo e/o ipoglicemia. In tali casi non è necessario praticare i test farmacologici.

*Età evolutiva*

Nelle seguenti condizioni:

1) Bassa statura da *deficit* di GH (GHD), definita dai seguenti parametri:

I. Parametri clinico - auxologici:

a) statura  $\leq -3$  DS;

oppure

b) statura  $\leq -2$  DS e velocità di crescita/anno  $\leq -1,0$  DS per età e sesso valutata a distanza di almeno sei mesi o una riduzione della statura di 0,5 DS/anno per l'età nei bambini di età superiore a due anni;

oppure

c) statura  $\leq -1,5$  DS rispetto al *target* genetico e velocità di crescita/anno  $\leq -2$  DS o  $\leq -1,5$  DS dopo due anni consecutivi;

oppure

d) velocità di crescita/anno  $\leq -2$  DS o  $\leq -1,5$  DS dopo 2 anni consecutivi, anche in assenza di bassa statura e dopo aver escluso altre forme morbose come causa del *deficit* di crescita;

oppure

e) malformazioni/lesioni ipotalamo-ipofisario dimostrate a livello neuro-radiologico.

associati a:

II. Parametri di laboratorio:

Risposta di GH  $<8$   $\mu\text{g/L}$  a due diversi test farmacologici eseguiti in giorni differenti.

Uno dei due test può essere GHRH+arginina, laddove disponibile, ed in tal caso per GHD si intende una risposta di GH  $<20$   $\mu\text{g/L}$ .

Nota: nei pazienti con diagnosi di GHD effettuata prima del 2014 (nota 39 in cui il cut-off per il GHD era GH  $<10$  ng/mL) non è necessario ripetere i test da stimolo per la conferma diagnostica.

2) Craniofaringioma e altri tumori ipotalamo-ipofisari con riduzione della statura di 0,5 DS/anno/annualizzato

Nota: nei casi che presentano due o più difetti ipofisari non è necessario effettuare i test di stimolo.

3) *Deficit* staturale in pazienti con sindrome di Turner dimostrata citogeneticamente;

4) *Deficit* staturale nell'insufficienza renale cronica;

5) Soggetti affetti dalla sindrome di Prader Willi, dimostrata geneticamente, in assenza di sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno non trattata, tumore in fase attiva, psicosi attiva;

6) *Deficit* staturale in soggetti con alterata funzione del gene SHOX, dimostrata geneticamente;

7) Bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA-*Small for gestational age*), diagnosticati sulla base dei seguenti criteri:

a) Peso alla nascita nei nati singoli  $\leq -2$  DS ( $<3^\circ$  centile) per l'età gestazionale, secondo le tavole di Bertino;

e/o

b) Lunghezza alla nascita  $\leq -2$  DS secondo le tavole di Bertino;

associate a:

età  $\geq 4$  anni, al momento della proposta di terapia con ormone della crescita e analoghi;

statura  $\leq -2,5$  DS e velocità di crescita  $< 50^\circ$  centile;

8) Soggetti affetti dalla sindrome di Noonan, dimostrata geneticamente, con statura  $\leq -2,0$  DS.

*Età di transizione*

Si definisce «età di transizione» quella compresa tra il momento del raggiungimento della statura definitiva del soggetto trattato e l'età di venticinque anni.

Durante tale periodo la terapia con somatropina può proseguire:

a) senza rivalutazioni nei soggetti con:

1) *deficit* di GH causato da mutazione genetica documentata;

2) panipopituitarismo o ipopituitarismo comprendente tre o più *deficit* ipofisari congeniti o acquisiti, inclusi i soggetti che hanno anche diagnosi di Sindrome di Prader-Willi.

b) con rivalutazione (*re-testing*) in tutti gli altri soggetti con GHD e nei soggetti con diagnosi di Sindrome di Prader-Willi, dopo al-



meno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH, se:

- 1) *deficit* di GH confermato con GH <6 µg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT);
- 2) *deficit* di GH confermato con GH <6 µg/L dopo glucagone.
- 3) *deficit* di GH confermato con GH <19 µg/L dopo GHRH+arginina, laddove disponibile.

Al raggiungimento della statura definitiva non è più indicata la terapia con rGH nelle seguenti patologie:

- sindrome di Turner;
- insufficienza renale cronica;
- soggetti nati piccoli per età gestazionale (SGA);
- soggetti con alterata funzione del gene SHOX;
- soggetti con sindrome di Noonan accertata geneticamente

#### Età adulta

La terapia con rGH in età adulta è indicata nei casi di GHD determinato da:

- 1) Ipopituitarismo da terapie chirurgiche o radianti per neoplasie sellari e parasellari;
- 2) Ipopituitarismo idiopatico, post ipofisite autoimmune, post trauma cranio-encefalico, da sella vuota primitiva, da Sindrome di Sheehan;
- 3) *Deficit* congenito di GH da causa genetica dimostrata;

Test per la diagnosi di GHD nell'età adulta:

Il *cut-off* del GH per la diagnosi di GHD dipende dal test diagnostico utilizzato, dal BMI e dall'età.

I test diagnostici per GHD sono:

Test dell'ipoglicemia insulinica (ITT):

in pazienti normopeso o sovrappeso (BMI ≤29,9 kg/m<sup>2</sup>) e con età >25 anni: GHD se GH < 3 µg/L;

Test al glucagone:

in pazienti normopeso o sovrappeso (BMI ≥ 25 e ≤29,9 kg/m<sup>2</sup>) e alta probabilità pre-test di GHD: GHD se GH ≤3 µg/L;

in pazienti obesi (BMI ≥ 30 kg/m<sup>2</sup>) o sovrappeso (BMI ≥ 25 e ≤29,9 kg/m<sup>2</sup>) con bassa probabilità pre-test di GHD: GHD se GH ≤1 µg/L.

Test al GHRH+arginina (laddove disponibile):

in pazienti normopeso (BMI ≥18,5 - ≤ 24,9 kg/m<sup>2</sup>) o sovrappeso (BMI ≥ 25 e ≤29,9 kg/m<sup>2</sup>) e con età >25 anni: GHD se GH <9 µg/L.

in pazienti obesi (BMI ≥30 kg/m<sup>2</sup>): GHD se GH <4 µg/L;

Test con Macimorelin (attualmente non rimborsato dal SSN):

il *cut-off* non è BMI dipendente: GHD se GH ≤ 2,8 µg/L.

In pazienti con tre altri *deficit* ipofisari già accertati, il test di stimolo per la diagnosi di GHD non è necessario in quanto la presenza del *deficit* è altamente probabile (>95%) e dimostrata da valori di IGF-I valutati per *cut-off* di età- e sesso- dipendenti inferiori al valore normativo di riferimento. Pertanto, solo in questa tipologia di pazienti la prescrizione di GH può essere effettuata senza esecuzione del test di stimolo.

*Descrizione completa della nota: razionale.*

#### 1. Età evolutiva

Uno dei due test per la diagnosi di GHD può essere GHRH+arginina, laddove disponibile, e in tal caso per GHD si intende una risposta di GH <20 µg/L.

La terapia con somatropina può essere rimborsata solo se autorizzata dalla commissione regionale preposta alla sorveglianza epidemiologica e al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone della crescita e analoghi in soggetti di età inferiore a otto anni nelle femmine e nove anni nei maschi o di età maggiore purché impuberi (G1, B1, PH1 di Tanner), con età ossea inferiore ai dieci anni nelle femmine e undici anni nei maschi, con statura <-3 DS oppure statura <-2,5 DS e velocità di crescita/anno <-1 DS rispetto alla norma per età e sesso, misurata con le stesse modalità a distanza di almeno sei mesi e che pur non presentando una chiara riduzione dei livelli di GH ricadono in una condizione clinicamente riconducibile al *deficit* di GH,

Nel craniofaringioma una riduzione significativa della velocità di crescita è considerata tale quando è una diminuzione di almeno 0,5 DS/anno (vedi I. Parametri clinico - auxologici dell'età evolutiva e bibliografia allegata alla nota). Pertanto, una velocità di crescita <-1 DS nell'ultimo anno o una diminuzione dell'altezza espressa in DS di oltre

0,5 DS nell'ultimo anno/annualizzato può essere considerata suggestiva di GHD in un soggetto con craniofaringioma. La velocità di crescita di sei mesi annualizzata è sufficiente per considerare il trattamento con rGH senza ricorrere alla diagnosi biochimica mediante i test di stimolo.

Nella sindrome di Turner, nei pazienti con IRC, e nei bambini SGA, SHOXD e sindrome di Noonan, la terapia deve essere sospesa al raggiungimento della statura finale.

Il dosaggio delle formulazioni a base di somatropina non dovrà superare 50 µg/kg/die (raccomandazione EMA).

Analoghi della somatropina e terapia *long-acting*: gli analoghi *long acting* della somatropina non sono indicati per il trattamento a lungo termine di pazienti pediatrici con scarso accrescimento dovuto a sindrome di Prader-Willi geneticamente confermata, a meno che non abbiano ricevuto anche una diagnosi di GHD.

#### Valutazione del trattamento e interruzione

La valutazione dell'efficacia e della sicurezza della somatropina *long acting* deve essere presa in considerazione a intervalli di circa 6-12 mesi e può essere valutata esaminando i parametri auxologici, la biochimica (IGF-1, ormoni, livelli di glucosio) e la fase puberale. Nel corso del trattamento, si raccomanda il monitoraggio di routine dei livelli sierici di DS dell'IGF-1. Durante la pubertà devono essere prese in considerazione valutazioni più frequenti.

Il trattamento deve essere interrotto quando vi è evidenza di saldatura delle epifisi. Il trattamento deve essere interrotto anche nei pazienti che hanno raggiunto l'altezza finale o che sono prossimi al suo raggiungimento, cioè caratterizzati da una velocità di crescita staturale <2 cm/anno o da un'età ossea >14 anni nelle ragazze o >16 anni nei ragazzi.

#### 2. Età di transizione

Nei pazienti con *deficit* congenito di GH da causa genetica dimostrata e in quelli con ipopituitarismo comprendente almeno tre *deficit* ipofisari (considerando il *deficit* di FSH/LH come un unico difetto gonadotropinico) già accertati, la presenza del *deficit* di GH è fortemente probabile e pertanto i test di stimolo non sono necessari.

#### 3. Età adulta

Il rigoroso rispetto dei criteri clinici ed ormonali per la diagnosi di GHD esclude la possibilità di un uso improprio o eccessivo della somatropina.

#### 4. Attività sportiva

Per chiunque pratici attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione internazionale competente e/o del CONI e/o del Comitato italiano paralimpico (CIP), anche se il trattamento che effettua è contemplato dalla Nota 39, è comunque necessario ottenere l'esenzione ai fini terapeutici nel rispetto della normativa antidoping. In accordo con le linee guida della WADA (TUE Physician Guidelines GHD Version 2.1 and 2.2 July 2020. Growth hormone deficiency and other indications for growth hormone therapy. Adult-Child and adolescent), i *cut-off* per l'adulto sono <5 ng/mL per l'ITT, <2,7 ng/mL per il test al Macimorelin, <3 ng/mL per il test al Glucagone; mentre per il bambino e l'adolescente il *cut-off* è < 7 ng/ml in 2 consecutivi test di stimolo come ITT, Arginina, Glucagone, Clonidina. mentre per il retesting dopo washout, i *cut-off* sono per l'ITT <5 ng/mL, per il Glucagone <5 ng/mL e per il Macimorelin <2,8 ng/mL.

#### 5. Commissioni regionali

In ogni regione sono costituite le commissioni regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica relativa alla terapia con ormone della crescita e analoghi a livello regionale.

Le commissioni svolgono attività valutativa, quale, ad esempio, individuazione dei centri autorizzati alla prescrizione o monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento, e autorizzativa nei casi di richieste specifiche sottoposte dai centri clinici. Le Commissioni, previa valutazione di tutta la documentazione necessaria, possono autorizzare esclusivamente la rimborsabilità della terapia con ormone della crescita e analoghi nei casi di indicazioni autorizzate (come da scheda tecnica del farmaco) ma non corrispondenti ai criteri previsti dalla Nota. Si ribadisce che l'uso di un farmaco a base di ormone della crescita e analoghi per una patologia non compresa nelle indicazioni autorizzate è da ritenersi *off-label* ed è, pertanto, soggetto alla normativa vigente.

A tal proposito, si consiglia di prendere visione dei documenti su tale tema elaborati congiuntamente dalle società scientifiche, dall'AIFA e dall'Istituto superiore di sanità.

#### 6. Sorveglianza

L'Istituto superiore di sanità (ISS) è incaricato della sorveglianza epidemiologica nazionale mediante un registro informatizzato dell'or-



mone della crescita (Registro nazionale degli assuntori dell'ormone della crescita-RNAOC), incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017-allegato B (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 12 maggio 2017). L'attività del registro nazionale si svolge in stretta collaborazione con le commissioni regionali, nominate dalle singole regioni, che indicano i centri autorizzati alla prescrizione dell'ormone della crescita e analoghi e supervisionano l'attività dei centri stessi. La registrazione delle prescrizioni nel registro dell'ISS, o in registri regionali (compreso quello delle malattie rare), che devono comunque prevedere la raccolta delle informazioni richieste dalla Nota 39 e l'integrazione nel rapporto nazionale del RNAOC, è condizione vincolante per la rimborsabilità della terapia da parte del SSN. Annualmente l'Istituto superiore di sanità provvederà a redigere un rapporto e a inviarlo all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e alla conferenza degli assessori alla sanità delle regioni e province autonome.

#### 7. Test disponibili per la diagnosi di GHD

##### Test dell'ipoglicemia insulinica (ITT)

Il test ITT richiede stretta supervisione medica e infermieristica dedicata per tutta la durata del test per il timore di ipoglicemia (con necessità di esecuzione in regime di *day hospital*): è pericoloso in alcuni pazienti per i potenziali effetti collaterali legati alla neuroglicopenia (fino alla perdita di coscienza, con il rischio di crisi epilettiche) ed è del tutto controindicato nei pazienti anziani e in quelli a rischio cardiovascolare. Inoltre, i pazienti con insulino-resistenza possono non raggiungere l'ipoglicemia perché richiedono alte dosi di insulina, con l'aumento del rischio di ipoglicemia tardiva.

##### Test Glucagone

Il test al Glucagone prevede la somministrazione di glucagone, 1 mg i.m. (1,5 mg nei soggetti con peso superiore ai 90 Kg) e, previa inserzione di ago-cannula e.v., raccolta di campioni ematici per la determina di GH (determinazioni di GH ai tempi: 0', +30', +60', +90', +120', +150', +180', +210', +240'). Il valore al picco del GH non sembra essere influenzato né dall'età del paziente, né dal genere. La durata del test può essere ridotta a 3 ore, riducendo il numero dei campioni prelevati, senza compromettere l'accuratezza diagnostica. Il test con Glucagone riconosce una ottima tollerabilità e rari effetti collaterali (talvolta riferita nausea e possibilità di lievi ipoglicemie tardive).

##### Test con Macimorelin (attualmente non rimborsato dal SSN)

Il test prevede la somministrazione orale del peptide GHRP (agonista del recettore della ghrelina sulle cellule somatotrope ipofisarie) alla dose di 0,5 mg per Kg di peso corporeo con determina dei valori di GH ai tempi +30', +45', +60' e +90'. Il test è solitamente ben tollerato e con scarsi effetti collaterali (talvolta lieve disgeusia). Tuttavia, in alcuni pazienti è stato segnalato un aumento del QT in conseguenza alla somministrazione di Macimorelin: ne viene pertanto consigliato un cauto utilizzo in pazienti con note condizioni pro-aritmiche o in quei pazienti che sono già in terapia con farmaci di per sé in grado di determinare un allungamento del QT.

#### Bibliografia:

- Aimaretti G, Corneli G, Razzore P, Bellone S, Baffoni C, Arvat E, Camanni F, Ghigo E. Comparison between insulin-induced hypoglycemia and growth hormone (GH)-releasing hormone + arginine as provocative tests for the diagnosis of GH deficiency in adults. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83(5): 1615-8.
- Badaru A, Wilson DM. Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. *Trends Endocrinol Metab*. 2004; 15: 252-58.
- Bertino E, Spada E, Occhi L, Coscia A, Giuliani F, Gagliardi L, Gilli G, Bona G, Fabris C, De Curtis M, Milani S. Neonatal Anthropometric Charts: The Italian Neonatal Study Compared with Other European Studies *J. Pediatr Gastroenterol Nutrition*. 2010; 51: 353-61.
- Biller BM, Samuels MH, Zagar A, Cook DM, Arafah BM, Bonert V, Stavrou S, Kleimberg DL, Chipman JJ, Hartman ML. Sensitivity and specificity of six tests for the diagnosis of adult GH deficiency. *J Clin Endocrinol Metab*. 2002; 87(5): 2067-79.
- Cappa M, d'Aniello F, Digilio MC, Gagliardi MG, Minotti C, Leoncini PP, Pietropoli A, Nicolucci A, Graziano G, Uberty G. Nonan Syndrome Growth Charts and Genotypes: 15-Year Longitudinal Single-Centre Study. *Horm Res Paediatr*. 2024; 22: 1-13.
- Cappa M, Loche S. Evaluation of growth disorders in the paediatric clinic. *J Endocrinol Invest*. 2003; 26: 54-63.
- Caputo M, Pigni S, Mele C, Pitino R, Marzullo P, Prodram F, Aimaretti G. The history of an effective, specific and sensitive diagnostic test: the GHRH test in clinical practice. *Rev Endocr Metab Disord*. 2025; 26(3): 353-69.

Clayton PE, Cuneo RC, Juul A, Monson JP, Shalet SM, Tauber M; European Society of Paediatric Endocrinology. Consensus statement on the management of the GH-treated adolescent in the transition to adult care. *Eur J Endocrinol*. 2005; 152(2): 165-70.

Colao A, Di Somma C, Savastano S, Rota F, Savanelli MC, Aimaretti G, Lombardi G. A reappraisal of diagnosing GH deficiency in adults: role of gender, age, waist circumference, and body mass index. *J Clin Endocrinol Metab*. 2009; 94(11): 4414-22.

Collett-Solberg PF, Ambler G, Backeljauw PF, Bidlingmaier M, Biller BMK, Boguszewski MCS, Cheung PT, Choong CSY, Cohen LE, Cohen P, Dauber A, Deal CL, Gong C, Hasegawa Y, Hoffman AR, Hofman PL, Horikawa R, Jorge AAL, Juul A, Kamenický P, Khadilkar V, Kopchick JJ, Krström B, Lopes MLA, Luo X, Miller BS, Misra M, Netchine I, Radovick S, Ranke MB, Rogol AD, Rosenfeld RG, Saenger P, Wit JM, Woelfle J. Diagnosis, Genetics, and Therapy of Short Stature in Children: A Growth Hormone Research Society International Perspective. *Horm Res Paediatr*. 2019; 92(1): 1-14. doi: 10.1159/000502231. Epub 2019 Sep 12.

Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of growth hormone (GH) deficiency in childhood and adolescence: Summary statement of the GH research society. *J Clin Endocrinol Metab*. 2000; 85: 3990-93.

Cook D, Yuen K, Biller BMK, Kemp SF, Vance ML. American Association of Clinical Endocrinologists medical guidelines for clinical practice for growth hormone use in growth hormone-deficient adults and transition patients - 2009 update. *End Pract* 2009; 15: 1.

Corneli G, Di Somma C, Baldelli R, Rovere S, Gasco V, Croce CG, Grotoli S, Maccario M, Colao A, Lombardi G, Ghigo E, Camanni F, Aimaretti G. The cut-off limits of the GH response to GH releasing hormone-arginine test related to body mass index. *Eur J Endocrinol*. 2005; 153(2): 257-64.

Corneli G, Di Somma C, Prodram F, Bellone J, Bellone S, Gasco V, Baldelli R, Rovere S, Schneider HJ, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Valle D, Salerno M, Colao A, Bona G, Ghigo E, Maghnie M, Aimaretti G. Cut-off limits of the GH response to GHRH plus arginine test and IGF-I levels for the diagnosis of GH deficiency in late adolescents and young adults. *Eur J Endocrinol*. 2007; 157(6): 701-8.

Cuboni D, Caputo M, Ghigo E, Aimaretti G, Gasco V. Once upon a time: the glucagon stimulation test in diagnosing adult GH deficiency. *J Endocrinol Invest*. 2024; 47(7): 1621-1631.

Dahlgren J, Albertsson Wikland K. Final Height in Short Children Born Small for Gestational Age Treated with Growth Hormone *Ped Research*. 2005; 57: 216-22.

Dattani M, Preece M. Growth hormone deficiency and related disorders: insights into causation, diagnosis, and treatment. *Lancet*. 2004; 363: 1977-87.

Deal CL, Tony M, Hbybye C, Allen DB, Tauber M, Christiansen JS; 2011 Growth Hormone in Prader-Willi Syndrome Clinical Care Guidelines Workshop Participants. Growth Hormone Research Society workshop summary: consensus guidelines for recombinant human growth hormone therapy in Prader-Willi syndrome. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013; 98(6): E1072-87.


Fava D, Guglielmi D, Pepino C, Angelelli A, Casalini E, Varrotto C, Pancirolini M, Tedesco C, Camia T, Naim A, Allegri AEM, Patti G, Napoli F, Gastaldi R, Parodi S, Salerno M, Maghnie M, Di Iorgi N. Accuracy of Glucagon Testing Across Transition in Young Adults With Childhood-Onset GH Deficiency. *J Clin Endocrinol Metab*. 2024; 110(1): 78-90.

Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N, et al. Hormonal replacement in hypopituitarism in adults: an endocrine society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2016; 101(11): 3888-392

Ghigo E, Aimaretti G, Corneli G. Review. Diagnosis of adult GH deficiency. *Growth Horm IGF Res*. 2008; 18(1):1-16.

Grimberg A, DiVall SA, Polychronakos C, Allen DB, Cohen LE, Quintos JB, Rossi WC, Feudtner C, and Murado MH on behalf of the Drug and Therapeutics and Ethics Committees of the Pediatric Endocrine Society. Guidelines for Growth Hormone and IGF-I Treatment in Children and Adolescents: Growth Hormone Deficiency, Idiopathic Short Stature, and Primary IGF-I Deficiency. *Horm Res Paediatr*. 2016; 86: 361-397.

Grugni G, Marzullo P. Diagnosis and treatment of GH deficiency in Prader-Willi syndrome. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2016; 30(6): 785-794.



Guzzetti C, Ibba A, Pilia S, Beltrami N, Di Iorgi N, Rollo A, Fratangeli N, Radetti G, Zucchini S, Maghnie M, Cappa M, Loche S. Cut-off limits of the peak GH response to stimulation tests for the diagnosis of GH deficiency in children and adolescents: study in patients with organic GHD. *Eur J Endocrinol.* 2016; 175: 41-47.

Ho KK. Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with GH deficiency II: a statement of the GH Research Society in association with the European Society for Pediatric Endocrinology, Lawson Wilkins Society, European Society of Endocrinology, Japan Endocrine Society, and Endocrine Society of Australia. *Eur J Endocrinol* 2007; 157(6): 695-700.

Kratz CP, Franke L, Peters H, Kohlschmidt N, Kazmierczak B, Finckh U, Bier A, Eichhorn B, Blank C, Kraus C, Kohlhasse J, Pauli S, Wildhardt G, Kutsche K, Auber B, Christmann A, Bachmann N, Mitter D, Cremer FW, Mayer K, Daumer-Haas C, Neviny-Stickel-Hinzpeter C, Oeffner F, Schlüter G, Gencik M, Überlacker B, Lissewski C, Schanze I, Greene MH, Spix C, Zenker M. Cancer spectrum and frequency among children with Noonan, Costello, and cardio-facio-cutaneous syndromes. *Br J Cancer.* 2015; 112(8): 1392-7.

Loche S, Di Iorgi N, Patti G, Noli S, Giaccardi M, Olivieri I, Ibba A, Maghnie M. Growth Hormone Deficiency in the Transition Age. *Endocr Dev.* 2018; 33: 46-56.

Maghnie M, Aimaretti G, Bellone S, Bona G, Bellone J, Baldelli R, de Sanctis C, Gargantini L, Gastaldi R, Ghizzoni L, Secco A, Tinelli C, Ghigo E. Diagnosis of GH deficiency in the transition period: accuracy of insulin tolerance test and insulin-like growth factor-I measurement. *European Journal of Endocrinology*, 2005; 152: 589-96.

Maghnie M, Ghirardello S, Genovese E. Magnetic resonance imaging of the hypothalamopituitary unit in children suspected of hypopituitarism: who, how and when to investigate. *J Endocrinol Invest.* 2004; 27: 496-509.

Marzullo P, Marcassa C, Minocci A, Campini R, Eleuteri E, Gondoni LA, Aimaretti G, Sartorio A, Scacchi M, Grugni G. Long-term echocardiographic and cardioscintigraphic effects of growth hormone treatment in adults with Prader-Willi syndrome. *J Clin Endocrinol Metab.* 2015; 100(5): 2106-14.

Molitch ME, Clemmons DR, Malozowski S, Merriam GR, Vance ML; Endocrine Society. Evaluation and treatment of adult growth hormone deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab.* 2011; 96(6): 1587-609.

Rosilio M et al. Adult height of prepubertal short children born small for gestational age treated with GH. *Eur J End.* 2005; 152: 835-43.

Snyder PJ, Cooper DS, Martin KA. Growth Hormone Deficiency in Adults. Up to Date®, 2023.

Tanaka T, Cohen P, Clayton PE, Laron Z, Hintz RL, Sizonenko PC. Diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and adolescence -part 2: growth hormone treatment in growth hormone deficient children. *Growth Horm IGF Res.* 2002; 12: 323-41.

Villani A, Greer MC, Kalish JM, Nakagawara A, Nathanson KL, Pajtler KW, Pfister SM, Walsh MF, Wasserman JD, Zelley K, Kratz CP. Recommendations for Cancer Surveillance in Individuals with RASopathies and Other Rare Genetic Conditions with Increased Cancer Risk. *Clin Cancer Res.* 2017; 23(12): e83-e90.

Wit JM et al. Idiopathic short stature: definition, epidemiology, and diagnostic evaluation. *Growth Horm IGF Res.* 18:89-110, 2008.

Yuen KCJ, Biller BMK, Radovick S, Carmichael JD, Jasim S, Pantalone KM, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology guidelines for management of growth hormone deficiency in adults and patients transitioning from pediatric to adult care. *Endocr Pract.* 2019; 25:1191-232.

Yuen KCJ, Chong LE, Rhoads SA et al. Evaluation of adult growth hormone deficiency: current and future perspectives. *Endotext [Internet].* South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000. 2013 Feb 28.

Yuen KCJ, Johannsson G, Ho KKY, Miller BS et al. Diagnosis and testing for GH deficiency across the ages: a global view of the accuracy, caveats, and cut-offs for diagnosis. *Endocrine Connections* 2023;12(7): e220504.

26A03467

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Oftaquix»

*Estratto determina IP n. 386 del 4 giugno 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale OFTAQUIX 5 mg/ml oldatos szemecsepp 1 flacone da 5 ml dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10257/01, intestato alla società Santen Oy Niityhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia e prodotto da Santen Oy Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere, Finlandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in - via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:

OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml;

codice A.I.C. n.: 047383029 (in base 10) 1F60HP(in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 5,12 mg di levofloxacina emiidrato equivalenti a 5 mg di levofloxacina;

eccipienti: benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml di collirio, soluzione, conservante), sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml;

codice A.I.C. n.: 047383029;

classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml;

codice A.I.C. n.: 047383029;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del



7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03275

**COMITATO AGEVOLAZIONI  
PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO  
295/73 E DEL FONDO 394/81**

**Fondo 394/81 - Sezione Crescita. Manifestazione di interesse rivolta a operatori privati per il co-investimento nell'ambito degli interventi della Sezione Crescita del Fondo 394/81.**

Si comunica che il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81, in data 25 giugno 2026, ha approvato il testo dell'«Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di operatori privati per la realizzazione di interventi a supporto della internazionalizzazione di piccole e medie imprese e di imprese a media capitalizzazione italiane in co-investimento con la «Sezione crescita» del Fondo 394/81» e relativi allegati e il «Modulo di manifestazione di interesse», i cui testi integrali sono pubblicati, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, nel sito istituzionale di Simest S.p.a. ([www.simest.it](http://www.simest.it)).

26A03370

**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

**Comunicato relativo al decreto 10 giugno 2026 - Cofinanziamento delle iniziative selezionate dall'impresa comune «Chip» per la realizzazione di linee pilota innovative nell'ecosistema dei semiconduttori. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 giugno 2026 sono state disciplinate le procedure per il cofinanziamento nazionale di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy delle iniziative selezionate dall'Impresa comune «Chip» per la realizzazione di linee pilota innovative finalizzate al rafforzamento dell'ecosistema europeo dei semiconduttori.

Ai fini dell'accesso al finanziamento, i soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila ove presente, dovranno presentare apposita istanza a partire dal 1° luglio 2026 e fino al 18 settembre 2026.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 15 giugno 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

26A03415

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI  
TERRITORI DEI COMUNI DI CHIETI E BUCCHIANICO

**Ordinanza n. 2 del 17 giugno 2026, concernente il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione**


Con ordinanza n. 2 del 17 giugno 2026, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 26 giugno 2026 al n. 1858, è stata dettata la disciplina del «Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione».

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico al seguente indirizzo: <https://www.sisma2016abruzzo.it/commissario-straordinario-alla-ricostruzione-dei-territori-dei-comuni-di-chieti-e-bucchianico>

26A03369

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-157) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 0 9 \*

€ 1,00

